



Documento di seduta

A9-0219/2022

25.7.2022

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Christophe Hansen

Relatori per parere (*):

Karlsbro Karin, commissione per il commercio internazionale

Cavazzini Anna, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	152
ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT	156
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	158
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	209
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	234
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	308
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	337
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	338

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0706),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0430/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2022¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0219/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 0 del ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali³. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano ***dagli animali all'uomo***.

³ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione

Emendamento

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica ***e il ravvenamento della falda, laddove più di un quarto dei farmaci moderni deriva dalle piante delle foreste tropicali. Le grandi aree forestali fungono da sorgenti di umidità e contribuiscono a prevenire la desertificazione delle regioni continentali.*** Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali³. La deforestazione, il degrado forestale ***e la conversione delle aree forestali*** riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili. ***La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali*** aumentano ***inoltre i contatti tra gli animali selvatici, gli animali d'allevamento e gli esseri umani, accrescendo così*** la probabilità che nuove malattie si diffondano ***e il rischio di nuove epidemie e pandemie***.

³ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione

dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea⁴. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.

⁴ FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/a9825en>.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Emendamento

(2) La deforestazione, il degrado forestale **e la conversione delle aree forestali** incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea⁴. La deforestazione, il degrado forestale **e la conversione delle aree forestali** concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta. **Anche le foreste sono fortemente colpite dai cambiamenti climatici e sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l'adattabilità e la resilienza nei prossimi decenni.**

⁴ FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/a9825en>.

Testo della Commissione

(3) Deforestazione *e* degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra⁵.

⁵ IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità **aiuta a mitigare i** cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono

Emendamento

(3) Deforestazione, degrado forestale *e conversione delle aree forestali* contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita **e la sua resilienza a malattie e parassiti**. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra⁵.

⁵ IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

Emendamento

(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità **e gli ecosistemi sono fondamentali per uno sviluppo resiliente ai** cambiamenti climatici^{1bis}. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o

continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.

indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione, del degrado forestale **e della conversione delle aree forestali** da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.

^{1 bis} Relazione di sintesi dell'IPCC per i responsabili politici, febbraio 2022, https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali.

Emendamento

(5) La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici **presenti in foreste complesse e rigenerate naturalmente con relazioni simbiotiche sostenute e complesse** sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e

le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali, *inclusi gli antimicrobici*. *Inoltre la traspirazione, il processo con cui gli alberi prelevano l'acqua dal suolo e la rilasciano nell'atmosfera attraverso le foglie, è un'importante fonte di acqua per l'atmosfera e si stima che sia responsabile di circa la metà di tutte le precipitazioni. La deforestazione influenza dunque profondamente le precipitazioni e la naturale regolazione dei flussi d'acqua, sia all'interno delle foreste che nelle aree circostanti. L'impatto della deforestazione sul sistema terrestre di riciclaggio dell'acqua rischia di essere tanto devastante quanto la sua incidenza sui cambiamenti climatici.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.

Emendamento

(6) I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di **uguaglianza di genere e di** equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Dei 227 attacchi letali nei confronti di attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio registrati nel 2020, il 70 % degli assassinati stava lavorando per difendere le foreste del mondo dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale. Tali attacchi prendono di mira in modo sproporzionato le popolazioni indigene, che sono state l'obiettivo di un terzo degli omicidi registrati nel 2020.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE **delle** sei materie prime **incluse nell'ambito di applicazione** (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.

Emendamento

(7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione, **conversione degli ecosistemi naturali**, degrado **degli ecosistemi naturali e forestale nonché di conversione delle aree forestali** su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE **di appena** sei materie prime (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema⁶ risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata

Emendamento

(8) Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema⁶ risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata

del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, **secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 2020**⁷, meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale.

del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. **Tuttavia, le foreste naturali e antiche sono anche soggette a un'intensificazione della gestione e la loro biodiversità e le loro caratteristiche strutturali uniche sono a rischio. In aggiunta, attualmente** meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale **e i cambiamenti climatici danno origine a minacce che spaziano da fenomeni meteorologici estremi a malattie causate da insetti. Gli ecosistemi forestali devono far fronte a molteplici pressioni generate dalle attività antropiche, le quali comprendono attività che hanno un'incidenza diretta sugli ecosistemi e sugli habitat, ad esempio determinate pratiche di gestione forestale. In particolare, le foreste di età uniforme gestite in modo intensivo possono avere gravi ripercussioni su interi habitat attraverso il taglio a raso e la rimozione del legno morto**^{7 bis}.

⁶ Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, <https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/>.

⁷ European Environment Agency, State of the Environment 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.

⁶ Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, <https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/>.

⁷ European Environment Agency, State of the Environment 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.

^{7 bis} **European Environment Agency, State of the Environment 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

(9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹⁰, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹¹, la strategia forestale dell'UE¹², il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero¹³ e altre strategie pertinenti¹⁴ elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per

(9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva ***fondata sul libero scambio sostenibile e basato su regole*** che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹⁰, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹¹, la strategia forestale dell'UE¹², il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero¹³ e altre strategie pertinenti¹⁴ elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado

la bioeconomia¹⁵ rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013) 659.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 400 final

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia¹⁵ rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013) 659.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 400 final

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021) 345 final.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018) 673 final.

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021) 345 final.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018) 673 final.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito¹⁶.

Emendamento

(10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale, **la conversione delle aree forestali e la perdita di biodiversità**, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. **La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a favore del decennio d'azione delle Nazioni Unite per gli OSS, del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema e del decennio delle Nazioni Unite dell'agricoltura familiare.** Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella

comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito¹⁶.

³¹ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf>

³¹ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf>

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione **progressiva** delle foreste nel mondo è **legata** in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione¹⁷ a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE".

Emendamento

(11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione, **il degrado e la conversione progressivi** delle foreste **e degli ecosistemi naturali** nel mondo, **nonché le violazioni dei diritti umani, sono legati** in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione¹⁷ a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE" **basato sull'obbligo di diligenza**.

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici¹⁸, nonché l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

¹⁸ Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

Emendamento

(12) La lotta contro la deforestazione, **la conversione degli ecosistemi naturali**, il degrado **degli ecosistemi naturali e forestali** e **la conversione delle aree forestali** è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici¹⁸, nonché **l'ottavo programma di azione per l'ambiente adottato con la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio^{18 bis}** e l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica **al più tardi** entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

¹⁸ Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

^{18 bis} **Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).**

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali è inoltre una parte importante del pacchetto di misure necessarie per combattere la perdita di biodiversità e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e degli obiettivi di ripristino della natura dell'UE.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Le foreste primarie sono uniche e insostituibili. Le piantagioni forestali e le foreste piantate sono meno ricche di biodiversità e la tutela ambientale che assicurano è inferiore a quella fornita dalle foreste primarie e naturali. È dunque opportuno distinguere chiaramente i diversi tipi di foreste nel quadro dell'attuazione del presente regolamento.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi passa anche per la sensibilizzazione dei consumatori in merito a modelli di consumo più sani e con una minore impronta ambientale.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *Le proteine vegetali destinate all'alimentazione del bestiame contribuiscono notevolmente alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle aree forestali e di altri ecosistemi a livello mondiale. La deforestazione e la conversione di altri ecosistemi possono essere contrastate in particolare riducendo la dipendenza dell'Unione dalle proteine vegetali importate e promuovendo le proteine vegetali di origine locale e sostenibile. Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento deve essere accompagnato da un aumento dell'autonomia proteica e dall'attuazione di una strategia dell'Unione in materia di proteine vegetali.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei

prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione, il degrado forestale **e la conversione delle aree forestali** nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace, **compresi gli accordi di libero scambio (ALS)**, con i paesi produttori e consumatori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la

Emendamento

(15) Fermare la deforestazione, il degrado forestale, **la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi** è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame

deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.

(SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo²² che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari **della dichiarazione** hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi **e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.**

³⁷ <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo²² che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari **si sono impegnati ad arrestare e invertire la perdita delle foreste e il degrado del suolo entro il 2030 e** hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi.

³⁷ <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.

Emendamento

(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. ***Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi deve essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia indebitamente restrittiva né perturbatrice degli scambi, tenendo presente che la conservazione delle risorse naturali esauribili riveste un interesse prevalente.*** Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione ***ed è incentrato sulle materie prime e sui prodotti che rischiano maggiormente di provocare deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le sfide che il mondo si trova ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità possono essere affrontate soltanto con un'azione globale. L'Unione dovrebbe essere un attore forte a livello mondiale, sia dando l'esempio sia

assumendo un ruolo guida nella cooperazione internazionale, onde creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore chiave della transizione verde per contrastare i cambiamenti climatici e invertire la perdita di biodiversità.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. ***La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.***

Emendamento

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. ***Il commercio e la cooperazione internazionale possono essere strumenti importanti per consolidare standard più elevati di sostenibilità, con particolare riferimento ai settori legati alle foreste e alle catene del valore da esse derivate. Tuttavia, la valutazione degli accordi di libero scambio vigenti ha dimostrato che in alcuni casi vi sono carenze nell'attuazione e nell'applicazione degli accordi commerciali esistenti e che è necessario razionalizzare le politiche commerciali e di investimento dell'Unione per affrontare in modo più efficace la sfida della deforestazione a livello mondiale.***

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Al fine di rilanciare i lavori dell'Unione sugli accordi di libero scambio, garantire condizioni di parità per le imprese dell'Unione e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica, che chiedono la protezione delle foreste, la politica commerciale dell'Unione dovrebbe concentrarsi sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali vigenti, nonché sulla conduzione di negoziati e sulla conclusione di nuovi accordi commerciali che includano disposizioni rigorose, vincolanti e applicabili in materia di sviluppo sostenibile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) È opportuno integrare nei mandati negoziali solide clausole sulla deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste nonché la conversione e il degrado degli altri

ecosistemi, e andrebbero altresì inclusi parametri di riferimento sostenibili per le materie prime interessate ai fini della concessione di nuove preferenze commerciali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) L'eventuale partenariato o cooperazione con un partner commerciale dovrebbe sempre consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le autorità locali e il settore privato, segnatamente le PMI e i piccoli proprietari terrieri, tenendo conto dell'autonomia delle parti sociali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quinquies) Le disposizioni in materia di appalti pubblici negli accordi di libero scambio dovrebbero tenere conto della condotta in campo sociale, ambientale e responsabile delle imprese.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 sexies) Il presente regolamento

dovrebbe essere accompagnato da solidi accordi di partenariato basati sugli scambi e sulla cooperazione con i principali paesi produttori delle materie prime e dei prodotti interessati, tenendo conto degli interessi specifici dei piccoli proprietari terrieri e delle comunità locali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"²⁴, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori *per promuovere* l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.

²⁴ COM(2019) 352 final.

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"²⁴, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori *attraverso, tra le altre azioni, la promozione di accordi commerciali che includano disposizioni riguardanti la conservazione delle foreste e incoraggino un commercio di prodotti agricoli e forestali a deforestazione zero e* l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione, al degrado forestale *e alla conversione delle foreste* siano immessi sui loro mercati.

²⁴ COM(2019) 352 final.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *Il presente regolamento dovrebbe rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e servire pertanto a promuovere e agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi meno sviluppati (PMS), attraverso la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nonché lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in particolare le iniziative di sostenibilità realizzate dal settore privato.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) *A seconda del paese in via di sviluppo interessato e della sua situazione ambientale, sociale ed economica generale, dovrebbe essere preso in considerazione un approccio integrale alla sostenibilità, tenendo conto della dimensione ambientale e di quella sociale ed economica, in particolare quando si fa riferimento ai PMS. Le misure dell'Unione non dovrebbero comportare un'erosione del reddito per le popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro o una regressione nei risultati dei paesi in via di sviluppo e dovrebbero evitare di incentivare le attività illegali, molte delle quali sono legate alla criminalità organizzata transnazionale e i cui effetti sono ancora più disastrosi per l'ambiente e la società. Si dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui*

progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS, in particolare dell'impatto sproporzionato della pandemia sui poveri e sui soggetti vulnerabili, nonché sull'occupazione e sulle disuguaglianze.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, *l'intensificazione e la diversificazione sostenibili*, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, *per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste* e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi

Emendamento

(21) *In coordinamento con gli Stati membri*, la Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali *nonché con i pertinenti soggetti interessati attivi in loco*; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione *e il ripristino* delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento *e il rafforzamento* del ruolo *e dei diritti* delle popolazioni indigene *e delle comunità locali*, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, *del diritto al consenso libero, previo e informato*, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste *rispettosa della natura, sulla base di indicatori e soglie, l'ecoturismo*, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, la diversificazione, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere *appieno* il ruolo *e i diritti* delle popolazioni indigene *e delle comunità locali* nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione

produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.

"Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". ***Tutte le norme e tutti i requisiti dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'onere per i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi e cercare di evitare ostacoli al loro accesso al mercato dell'Unione e al commercio internazionale.*** L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione, il degrado forestale e ***la conversione delle foreste nonché di promuovere il ripristino delle foreste, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali e delle informazioni geospaziali.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il presente regolamento riconosce l'importanza economica delle esportazioni di materie prime per i paesi terzi nonché le sfide specifiche cui i piccoli proprietari terrieri, in particolare le donne, possono far fronte. Dato che la percentuale di piccoli proprietari terrieri impegnati nella produzione delle materie prime in questione può essere molto elevata, occorre prestare particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari terrieri dovranno affrontare con l'attuazione del presente regolamento. È fondamentale che gli operatori che acquistano da piccoli proprietari terrieri forniscano tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione. Per favorire l'adozione di pratiche sostenibili, come l'agroecologia e la gestione delle foreste a livello di

comunità, l'Unione dovrebbe affrontare le cause dirette e indirette della deforestazione, compresa la povertà, promuovendo un reddito adeguato per i piccoli proprietari terrieri che producono merci esportate nell'Unione e garantendo risorse sufficienti per aiutare specificamente i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e agevolarne l'accesso al mercato dell'Unione. Nel contempo, l'istituzione di un sistema credibile di tracciabilità può conferire poteri ai piccoli agricoltori, in quanto permette di evitare il mancato pagamento dei premi di sostenibilità promessi e consente di effettuare pagamenti elettronici ai produttori attraverso il sistema nazionale di tracciabilità, contrastando così le frodi e consentendo alle autorità locali di raccogliere informazioni sul numero di parcelle agricole e di controllare il numero di agricoltori.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che

Emendamento

(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus **e altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili**, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i

collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE *dovrebbe disporre di risorse stabili e sufficienti e dovrebbe partecipare alla creazione di un sistema di allarme rapido per gli operatori, i commercianti, la società civile e le autorità competenti laddove l'analisi della copertura forestale riveli un'attività di deforestazione o di degrado forestale. Al fine di agevolare l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe altresì valutare in che modo l'osservatorio dell'UE possa contribuire all'analisi delle pertinenti normative nei paesi produttori, ivi compresi i diritti fondiari e il diritto procedurale di fornire il proprio consenso libero, previo e informato. L'osservatorio dell'UE* collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca, *le organizzazioni non governative, gli operatori* e i paesi terzi. *Collaborerà altresì con le autorità competenti degli Stati membri per centralizzare i dati e i risultati dei controlli che effettuano sul posto.*

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il quadro **legislativo vigente** dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la

Emendamento

(23) Il quadro **vigente dell'UE sulle foreste è il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore**

deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati²⁵, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea²⁶. ***Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE, non sono stati raggiunti²⁷ e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.***

forestale, che verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati²⁵, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea²⁶, ***che dà attuazione agli accordi volontari di partenariato (AVP). L'efficacia e l'attuazione dei due regolamenti sono state sottoposte a un controllo dell'adeguatezza, dal quale è emerso che, sebbene entrambi abbiano ottenuto un certo successo, una serie di problemi di attuazione ha frenato i progressi verso il pieno conseguimento dei loro obiettivi. L'applicazione e il funzionamento del regime di dovuta diligenza a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, da un lato, e il numero limitato di paesi coinvolti nel processo AVP, solo uno dei quali dispone sinora di un sistema di licenze operativo (Indonesia), dall'altro, hanno ridotto l'efficacia in relazione al conseguimento dell'obiettivo del consumo di legname di provenienza illegale nell'UE.***

²⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

²⁶ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check_en

²⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

²⁶ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione²⁸ recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure *politiche* è compromessa.

²⁸ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

Emendamento

(24) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione²⁸ recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure *in tale settore* è compromessa.

²⁸ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.

Emendamento

(25) La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. ***Concentrarsi solo sulla legalità potrebbe potenzialmente incoraggiare una corsa al ribasso nei paesi fortemente dipendenti dalle esportazioni agricole. Tali paesi potrebbero essere tentati di ridurre la loro tutela dell'ambiente al fine di agevolare***

l'accesso dei loro prodotti al mercato dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero ***e se sia stata garantita la tutela dei diritti di proprietà fondiaria delle popolazioni indigene e locali.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire ***sia*** la deforestazione ***che*** il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento

(26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire la deforestazione, il degrado forestale ***e la conversione delle foreste***, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione ***e*** del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta a materie prime specifiche,

Emendamento

(27) Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione, del degrado forestale ***e della conversione delle foreste*** a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano

passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di **otto** materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno.

L'elenco delle materie prime è stato poi ridotto in fase di valutazione d'impatto, in cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato gli ettari di deforestazione legati ai consumi dell'UE, stimati in un documento di ricerca recente²⁹, con il valore medio delle importazioni di ciascuna di queste materie prime nell'UE. Stando al suddetto documento di ricerca, sei delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %).

²⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

l'impronta **ambientale** a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. ***Stando a un recente documento di ricerca²⁹ utilizzato per l'analisi dell'efficienza***, sei delle materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %). ***Le carni importate nell'Unione dovrebbero essere soggette alle stesse norme delle carni prodotte all'interno dell'Unione. Pertanto, le carni di suini, pollame, ovini e caprini dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento per garantire che gli animali allevati al di fuori dell'Unione e successivamente importati siano stati nutriti con materie prime o prodotti a deforestazione zero. Anche la gomma e il granturco dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento a causa del loro impatto sulla deforestazione globale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato I.***

²⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

Emendamento

(27 bis) Gli istituti finanziari dovrebbero essere contemplati dal

presente regolamento in quanto i loro servizi potrebbero indurre a sostenere attività direttamente o indirettamente legate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste. Tutte le attività bancarie, di investimento e assicurative degli istituti finanziari dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di impedire loro di sostenere progetti direttamente o indirettamente legati alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.

Emendamento

(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione, il degrado forestale e **la conversione delle foreste** e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, **nonché promuovere la protezione di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, sia nell'Unione che nei paesi terzi.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato

non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste, tra cui i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.

Emendamento

(30) Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale, ***nonché sulla conversione e il degrado degli altri ecosistemi***; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente

Emendamento

(31) È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione, degrado forestale ***o conversione delle foreste***, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante

regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione **o** degrado forestale. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, **in linea con gli** impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione **e** al degrado forestale in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.

nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione, degrado forestale **o conversione delle foreste**. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, **tenendo conto degli** impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale **e alla conversione delle foreste** in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione **e** del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione **e** al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente **alla pertinente legislazione del paese di produzione**. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione, del degrado forestale **e della conversione delle foreste** e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione, al degrado forestale **e alla conversione delle foreste** non siano immessi sul mercato dell'Unione **o esportati da tale mercato**, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente **alle pertinenti leggi e norme nazionali e internazionali**. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere *tre* elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese *e la zona* di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione *degli appezzamenti pertinenti*. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di

Emendamento

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere *quattro* elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio *nonché obblighi di comunicazione*. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano l'assenza di deforestazione e di degrado *e* conversione *delle foreste*, nonché il rispetto della legalità nel paese di produzione *e del diritto internazionale dei diritti umani, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato*, tra l'altro identificando il paese di produzione *o parti di esso*, con le coordinate di geolocalizzazione. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). *L'applicazione del requisito riguardante la geolocalizzazione nei settori in cui i piccoli proprietari terrieri rappresentano una quota significativa dei produttori*

rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

potrebbe essere particolarmente impegnativa e, se del caso, dovrebbero essere forniti orientamenti nonché assistenza tecnica e sostegno finanziario. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli. ***Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Gli operatori dovrebbero intraprendere sforzi ragionevoli volti a garantire che sia corrisposto un prezzo equo ai produttori da cui si riforniscono, in particolare ai piccoli proprietari terrieri, in modo da consentire un reddito di sussistenza e affrontare efficacemente la povertà quale causa profonda della deforestazione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)

(33 ter) *Gli operatori e i commercianti, nonché le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbero poter beneficiare degli strumenti messi a disposizione dell'Unione per la raccolta e la riproduzione delle informazioni richieste per la procedura di dovuta diligenza. Le agenzie responsabili del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus) dovrebbero rafforzare le loro sinergie al fine di consentire un approccio olistico. Gli operatori e i commercianti, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero sostenere gli agricoltori, e più specificamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, affinché ottengano e utilizzino adeguatamente gli strumenti necessari per la raccolta delle informazioni, in particolare la geolocalizzazione, e se ne appropriino in modo sostenibile.*

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 34

(34) Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.

(34) Gli operatori ***che immettono una materia prima o un prodotto interessati sul mercato dell'Unione o esportano una materia prima o un prodotto verso un paese terzo***, dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar

esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.

Emendamento

(36) Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che **le catene di approvvigionamento** siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori **che non sono PMI** dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

Emendamento

(37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 38

(38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.

(38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE, **quali il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e [l'imminente direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità]^{1 ter}**, che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. **Il presente regolamento mira a garantire la conformità delle materie prime e dei prodotti ai requisiti della sostenibilità e della legalità. Esso si applica ex ante, prima che le materie prime o i prodotti siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.** Il presente regolamento relativo a una specifica materia prima non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale. **La Commissione dovrebbe emanare orientamenti chiari e di facile comprensione per aiutare gli operatori e gli operatori commerciali, in particolare le PMI, a conformarsi ai requisiti del presente regolamento al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e**

finanziari. Tali orientamenti dovrebbero inoltre fornire informazioni agli operatori su come adempiere ai loro obblighi di dovuta diligenza quando rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono altri requisiti di dovuta diligenza.

1 bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

1^{ter} COM(2022)0071 final.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Esiste un nesso diretto tra deforestazione e conversione degli ecosistemi e violazioni dei diritti umani, in particolare i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali. Si dovrebbe prestare un'attenzione particolare alle loro esigenze e alla loro piena inclusione nell'attuazione del presente regolamento. Dovrebbe essere garantito il pieno rispetto dei testi e delle norme internazionali, tra cui la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, i diritti di proprietà consuetudinaria e il diritto al consenso libero, preventivo e informato (FPIC). Inoltre dovrebbero essere promossi i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i diritti delle donne, il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto alla difesa dei diritti umani e dell'ambiente.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.

Emendamento

(40) La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione. ***In particolare, la Commissione dovrebbe realizzare un'analisi delle sanzioni applicate dagli Stati membri e tenere scambi con gli stessi al fine di favorire un'armonizzazione dell'attuazione del presente regolamento.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento e del suo rispetto da parte delle autorità competenti, degli operatori e dei commercianti, i membri del pubblico interessato dovrebbero poter intervenire per garantire il rispetto della normativa in materia ambientale e tutelare in tal modo l'ambiente.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 ter) Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che i membri del pubblico interessati o colpiti da una violazione del presente regolamento abbiano accesso a un ricorso effettivo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguire gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità

(41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguire gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità

competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. ***Il sistema di informazione dovrebbe*** essere ***accessibile*** anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento ***e dovrebbe agevolare i trasferimenti di informazioni tra gli Stati membri, le autorità competenti e le autorità doganali. I dati non sensibili sotto il profilo commerciale dovrebbero*** essere ***accessibili*** anche al pubblico, con i dati anonimizzati, ***a eccezione di quelli pertinenti per l'elenco dell'UE degli operatori e commercianti inadempienti, e*** forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente

Emendamento

(42) Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento ***sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori***, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento

regolamento.

(UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) I controlli effettuati dalle autorità competenti dovrebbero essere effettuati in modo da perturbare il meno possibile gli scambi e le operazioni degli operatori e i commercianti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) La Commissione dovrebbe garantire risorse finanziarie adeguate e sufficienti, in particolare anche ai fini dell'assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, per aiutare i paesi partner a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Tali risorse dovrebbero essere disponibili già prima dell'entrata in vigore e della piena attuazione del presente regolamento, in modo da accrescere le capacità di adattamento delle comunità interessate, prestando particolare attenzione ai piccoli agricoltori.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso **e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati**. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale **i commercianti e gli operatori economici** mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di

Emendamento

(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche **interoperabili** che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso, **facilitare i processi delle autorità doganali e limitare i costi e gli oneri degli operatori**. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

Emendamento

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di

origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

origine e della produzione ***o di parti di esso***. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi, ***a meno che l'operatore non sappia o non abbia motivo di ritenere che esistano rischi di non conformità con il presente regolamento. Allorché un'autorità competente venga a conoscenza del rischio che i requisiti del presente regolamento vengano elusi, ad esempio quando una materia prima o un prodotto fabbricati in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio e la dichiarazione doganale o la dichiarazione di dovuta diligenza indicano che la materia prima o il prodotto sono stati fabbricati in un paese a basso rischio, tale autorità competente dovrebbe verificare attraverso ulteriori controlli se è riscontrabile una mancata conformità e, se necessario, adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione sul mercato, nonché effettuare ulteriori controlli.*** Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado ***forestale*** a livello di un paese o di

Emendamento

(47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e ***di*** degrado ***e conversione delle foreste*** a

parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado *forestale*. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione, il degrado *e la conversione delle foreste nonché nella promozione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali*. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) *Per garantire che il presente regolamento non crei inutili restrizioni al commercio, è auspicabile che la Commissione collabori con i paesi che sono considerati a rischio standard o elevato e con i soggetti interessati in tali paesi, in modo da adoperarsi per ridurre il grado di rischio.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.

(48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio, ***mentre possono essere inferiori per i paesi***

o parti di paesi a basso rischio.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

(49) I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza.

Emendamento

(49) I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza. ***Ove necessario e tecnicamente possibile le autorità competenti, in stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi, dovrebbero effettuare anch'esse controlli in loco.***

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

Emendamento

(50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione **o l'esportazione dall'Unione**. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a **cinque** giorni lavorativi **o a 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento**, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

Amendment 68

Proposal for a regulation
Recital 50 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

(50a) Operators should support compliance by their suppliers that are smallholders with this Regulation, including through investments and capacity-building, as well as pricing mechanisms that enable a living income for the producers from which they source.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) Gli operatori dovrebbero sostenere la conformità al presente regolamento da parte dei loro fornitori che sono piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, nonché mediante meccanismi di fissazione dei prezzi che garantiscano un reddito adeguato per i produttori dai quali si riforniscono.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme ***dovrebbero*** essere controllati con frequenza ridotta.

(51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme ***potrebbero*** essere controllati con frequenza ridotta.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) *Se ha motivo di ritenere che uno Stato membro non effettui controlli sufficienti a garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere incaricata di modificare il piano dei controlli in tale Stato membro, in dialogo con lo Stato membro interessato, per ovviare alla situazione.*

Emendamento 71

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo **e che gli operatori che non rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento siano considerati responsabili e tenuti a risarcire i danni che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato.**

Emendamento 72

Proposta di regolamento Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) *La Commissione dovrebbe pubblicare i nomi degli operatori e dei*

commercianti che violano il presente regolamento. Ciò potrebbe aiutare gli operatori e i commercianti nelle loro valutazioni dei rischi e accrescere la pressione esercitata dai consumatori e dalla società civile sugli operatori e i commercianti inadempienti affinché si approvvigionino da catene di approvvigionamento non connesse alla deforestazione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.

Emendamento

(53) Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione, del degrado forestale, **della conversione delle foreste** e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Al fine di agevolare l'accesso a informazioni fattuali, affidabili e aggiornate sulla deforestazione da parte degli operatori,

delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati nonché di agevolare il rispetto da parte degli operatori economici delle prescrizioni del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma che contempli le aree forestali di tutto il mondo, con una gamma di strumenti che consentano a tutte le parti di raggiungere rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma dovrebbe comprendere mappe tematiche, una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite fissata dal presente regolamento e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio. La piattaforma dovrebbe altresì fornire un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale, e una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione. Al fine di promuovere l'utilizzo delle informazioni più accurate e tempestive, di sviluppare la valutazione e l'analisi dei rischi, di migliorare i controlli sulle dichiarazioni e l'analisi comparativa dei paesi, sviluppando nel contempo un approccio cooperativo, la piattaforma dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale piattaforma dovrebbe utilizzare immagini satellitari, compreso Copernicus Sentinel, che hanno la capacità di fornire le informazioni fattuali, affidabili e aggiornate richieste.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) *Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare la necessità e fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e ad altre materie prime due anni dopo l'entrata in vigore. La Commissione dovrebbe anche procedere con atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.*

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai

(55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai

criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti **e con i portatori di interessi**, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.

Emendamento

(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. ***Gli AVP sono intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione. Gli AVP forniscono un importante quadro giuridico sia per l'Unione che per i suoi paesi partner, reso possibile grazie alla buona cooperazione e all'impegno da parte dei paesi interessati. È opportuno promuovere nuovi AVP con ulteriori***

*partner. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul lavoro svolto nell'ambito del regolamento (CE) n. 2173/2005, che continua a fungere da importante meccanismo per tutelare le foreste del pianeta. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT) e incoraggiare altri partner ad adoperarsi per raggiungere questa fase, il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento, **garantendo in tal modo che questa parte dell'obbligo di dovuta diligenza sia facilmente verificata. I partenariati AVP dovrebbero essere sostenuti con risorse adeguate e un sostegno specifico per lo sviluppo amministrativo e delle capacità. Il regolamento (CE) n. 2173/2005 si confermerà inoltre un sistema importante che funga da quadro per le consultazioni multilaterali dei portatori di interessi.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(57 bis) **La Commissione dovrebbe aiutare i PMS e le PMI a comprendere, attuare e rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, mantenendo una cooperazione aperta per lo sviluppo di capacità con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i produttori, in particolare i piccoli produttori.***

Emendamento 79

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'**attenzione** particolarmente urgente. È opportuno procedere **alla** valutazione **della necessità e della fattibilità di** estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste entro **due anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

(58) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione, degrado forestale e **conversione delle foreste**, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici **e la crisi della biodiversità**, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'**azione** particolarmente urgente **e devono essere prevenuti. Non vi è dubbio che il consumo dell'Unione è un fattore importante anche per la conversione e il degrado di ecosistemi non forestali ricchi di biodiversità e di carbonio su scala mondiale. Al fine di ridurre l'impronta dell'Unione su tutti gli ecosistemi naturali**, è opportuno procedere **a una** valutazione **e presentare una proposta legislativa per** estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste **e da altri terreni boschivi al più tardi entro un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento, **i cui preparativi dovrebbero iniziare al più tardi il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Un ulteriore ritardo nell'inclusione di altri ecosistemi nel presente regolamento rischia di spostare la produzione agricola delle foreste agli ecosistemi non forestali. Questi ultimi sono inoltre sempre più soggetti alla pressione della conversione e del degrado dovuta alla produzione di materie prime per il mercato dell'Unione.**

La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione ad altre materie prime al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe anche procedere mediante un atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) Tenendo conto della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione su un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, del 22 ottobre 2020, e dalla larga maggioranza dei quasi 1,2 milioni di partecipanti alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sulla deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste causati dalla domanda di includere gli ecosistemi non forestali nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe basare la sua valutazione e la sua proposta legislativa di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi sulle definizioni di "ecosistemi naturali", "conversione degli ecosistemi naturali" e "degrado degli ecosistemi naturali e forestali" e sulla data limite del 31 dicembre 2019 fissata dal presente regolamento.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione, il degrado forestale **e la conversione delle foreste** riducendo il contributo del consumo nell'Unione **e promuovendo la riduzione della deforestazione nei paesi produttori**, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,

Emendamento

(61) **Al fine di evitare perturbazioni della catena di approvvigionamento e ridurre gli impatti negativi sui paesi terzi, i partner commerciali, in particolare i piccoli proprietari terrieri**, agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, **suini, ovini e caprini, pollame**, cacao, caffè, olio di palma **e prodotti a base di olio di palma**, soia, **granturco, gomma** e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti, **inclusi il carbone di legna e i prodotti di carta stampata**, che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione *e* al degrado forestale nel mondo;

Emendamento

(a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione, al degrado forestale **e alla conversione delle foreste** nel mondo;

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Emendamento

(b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) contribuire alla riduzione della deforestazione globale;

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli istituti finanziari aventi sede oppure operanti nell'Unione che forniscono servizi finanziari a persone fisiche o giuridiche le cui attività economiche consistono o sono collegate alla produzione, alla fornitura, all'immissione sul mercato dell'Unione o all'esportazione da tale mercato di materie prime e di prodotti interessati ai sensi del presente articolo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di ***una foresta a uso agricolo***;

(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di ***foreste o di altri terreni boschivi ad uso agricolo o in piantagioni forestali***;

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "conversione di un ecosistema": la trasformazione di un ecosistema naturale in un altro uso del suolo o un cambiamento nella composizione delle specie, nella struttura o nella funzione dell'ecosistema naturale; ciò include un grave degrado o l'introduzione di pratiche di gestione che si traducono in un cambiamento sostanziale e sostenuto della composizione delle specie, della struttura o della funzione dell'ecosistema;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "uso agricolo": l'uso del terreno per una o più delle seguenti finalità: coltivazione di colture temporanee o annuali con un ciclo vegetativo inferiore o uguale a un anno; coltivazione di colture permanenti o perenni con un ciclo vegetativo superiore a un anno, comprese le colture arboree; coltivazione di prati o pascoli permanenti o temporanei come pure allevamento di animali; terreni temporaneamente lasciati a riposo;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) "altri terreni boschivi": terreni non classificati come foresta, di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 % e il 10 %, oppure con alberi capaci di

raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "ecosistema naturale": un ecosistema, ivi compresi gli ecosistemi gestiti dall'uomo, che assomiglia sostanzialmente, in termini di composizione delle specie, struttura e funzione ecologica, a un ecosistema che si trova o si troverebbe in una determinata zona in assenza di impatti antropici importanti; sono inclusi, in particolare, i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "degrado forestale": *le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano* la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità *degli* ecosistemi *forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti* o servizi;

(6) "degrado forestale *e di altri ecosistemi naturali*": la riduzione o la perdita, *direttamente antropogenica o meno*, della produttività biologica o economica e della complessità *delle foreste e di altri terreni boschivi e di altri* ecosistemi *naturali, che influiscono sulla composizione delle specie, sulla struttura e/o sulla funzione degli stessi; sono inclusi lo sfruttamento illegale delle foreste, di altri terreni boschivi o di altri ecosistemi naturali come pure l'impiego di pratiche di gestione che si traducono in*

un impatto sostanziale o sostenuto sulla loro capacità di sostenere la biodiversità o di fornire servizi ecosistemici;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) ***"operazioni di raccolta sostenibili": la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;***

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) ***"a deforestazione zero":***

(8) ***"a deforestazione zero": le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione e che non hanno causato degrado forestale o conversione delle foreste o non vi hanno contribuito dopo il 31 dicembre 2019;***

(a) le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, e

(b) *il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;*

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "rischio trascurabile": **la situazione nella quale** una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità **delle materie prime o dei prodotti interessati** all'articolo 3, **lettere a) e b)**, non **ravvisa** alcun motivo di preoccupazione;

Emendamento

(16) "rischio trascurabile": **il livello di rischio che si applica alle materie prime e ai prodotti interessati da immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato quando, a seguito di** una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità all'articolo 3 **e dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti interessati non mostrano** alcun motivo di preoccupazione;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) **"impegno significativo con i portatori di interessi": la comprensione delle preoccupazioni e degli interessi delle pertinenti parti interessate, in particolare i gruppi più vulnerabili come i piccoli proprietari terrieri e le popolazioni indigene nonché le comunità locali,**

*comprese le donne, consultandole
direttamente in modo da tenere conto dei
potenziali ostacoli all'impegno effettivo;*

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione

(18) "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme *alla legislazione pertinente del paese di produzione, o entrambe le cose;*

Emendamento

(18) "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme *alle leggi e alle norme pertinenti, incluse quelle sui diritti delle popolazioni indigene, sui diritti di proprietà fondiaria delle comunità locali e sul diritto al consenso libero, previo e informato, e che non sono stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza accurata;*

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 21

Testo della Commissione

(21) "preoccupazione fondata": la segnalazione *avvalorata da* informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;

Emendamento

(21) "preoccupazione fondata": una segnalazione *basata su* informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione

(28) *"legislazione pertinente del paese*

Emendamento

(28) *"leggi e norme pertinenti":*

di produzione": le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.

(a) le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.

(b) ***i diritti umani tutelati dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti che tutelano i diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e il diritto al consenso libero, previo e informato, sanciti, tra l'altro, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene e dai vigenti accordi internazionali vincolanti, dalla Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali (Convenzione 169 del 1989), che coprono il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto a difendere l'ambiente senza subire persecuzioni e vessazioni, nonché altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra;***

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) ***"consenso libero, previo e informato": il diritto umano collettivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali di dare e negare il proprio consenso prima dell'inizio di qualsiasi***

attività che possa incidere sui loro diritti, terre, risorse, territori e mezzi di sussistenza e sulla loro sicurezza alimentare; tale diritto è esercitato mediante rappresentanti di loro scelta e in maniera coerente con le loro consuetudini, i loro valori e le loro norme;

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) "difensori dei diritti umani": persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti; essi si adoperano per promuovere e proteggere i diritti civili e politici nonché per promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali; promuovono e proteggono altresì i diritti dei membri di gruppi quali le comunità indigene;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) "difensori dei diritti umani ambientali": persone e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente, comprese l'acqua, l'aria, la terra, la flora e la fauna;

Motivazione

In quanto attori fondamentali per conseguire catene di approvvigionamento a deforestazione e conversione zero, i difensori dei diritti umani ambientali dovrebbero ricevere protezione nell'ambito del nuovo regolamento, come ampiamente richiesto nella risoluzione del 22 ottobre 2020 concernente un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE. È pertanto necessario introdurre una definizione in linea con la definizione delle Nazioni Unite del 2016.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sono stati prodotti nel rispetto *della legislazione pertinente del paese di produzione*; e

Emendamento

(b) sono stati prodotti nel rispetto *delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28*; e

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Gli istituti finanziari forniscono servizi finanziari ai clienti solo quando stabiliscono che esiste soltanto un rischio trascurabile che i servizi in questione possano fornire sostegno, direttamente o indirettamente, ad attività che contribuiscono alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3, **lettere a) e b)**. A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.

Emendamento

1. L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3. A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e **che il rischio** riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

Emendamento

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione, **disponibile e trasmissibile per via elettronica e certificata**, conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza, **indica le misure che sono state adottate al riguardo per verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento e illustra i motivi per cui la valutazione ha riscontrato un rischio** nullo o trascurabile. **Essa** contiene **altresì** le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati. **L'operatore pubblica e rende disponibili senza indebito ritardo le dichiarazioni e la certificazione ai fini del controllo amministrativo, civico e scientifico, tenendo conto delle norme in materia di**

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Presentando la dichiarazione di dovuta diligenza*** l'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31.

Emendamento

3. L'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. ***L'operatore intraprende pertanto sforzi ragionevoli e documentati per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri alle disposizioni e alle prescrizioni del presente regolamento.*** L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31 ***e condivide la dichiarazione di dovuta diligenza con gli operatori e i commercianti successivi lungo la catena di approvvigionamento.***

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, ***lettere a) o b)***;

Emendamento

(a) le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, **lettere a) o b)**;

Emendamento

(b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *L'operatore dispone di un sistema che gli consente di ricevere le preoccupazioni fondate espresse dalle parti interessate ed esamina approfonditamente tutte le preoccupazioni fondate introdotte in tale sistema.*

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla **mancata** conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6. L'operatore che riceva **o individui** nuove informazioni **pertinenti**, ivi comprese preoccupazioni fondate, **o informazioni fornite attraverso i meccanismi di allarme rapido che indichino un rischio non trascurabile** riguardo alla **sussistenza di un rischio di non** conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato **nonché i commercianti cui ha fornito la materia**

prima interessata o il prodotto interessato allo scopo di evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dallo stesso. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'operatore offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

Emendamento

7. ***Le autorità competenti verificano annualmente il sistema di dovuta diligenza degli operatori.*** L'operatore offre ***inoltre*** alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'operatore adotta le misure necessarie al fine di:

(a) stabilire un dialogo significativo con i portatori di interessi vulnerabili, quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nella sua catena di approvvigionamento;

(b) garantire che tali portatori di interessi vulnerabili ricevano un'assistenza adeguata e un'equa remunerazione per quanto concerne la conformità alle norme delle loro materie

*prime e dei loro prodotti, con particolare riferimento all'obbligo di geolocalizzazione, e assicurare che i costi derivanti dall'attuazione del presente regolamento siano equamente distribuiti tra i diversi attori della catena del valore;
e*

(c) assicurare l'attuazione degli impegni concordati garantendo che siano affrontati gli effetti negativi sui portatori di interessi vulnerabili identificati.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

*Obblighi del commerciante ed esenzioni
per il commerciante che è una PMI*

1. Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

2. Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.

3. Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web

degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;

(b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.

4. Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

5. Il commerciante che è una PMI e che riceva o individui nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

6. Il commerciante, indipendentemente dal fatto che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

7. La Commissione può fornire assistenza tecnica alle PMI che non dispongono dei mezzi per soddisfare i requisiti di cui al presente articolo.

Emendamento 116

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea **e una copia nella lingua dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, se ciò non fosse possibile, in inglese.**

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Articolo 6**

Testo della Commissione

Articolo 6

Obblighi del commerciante

1. Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 2.

2. Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;

(b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo

Emendamento

soppresso

email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.

3. *Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.*

4. *Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.*

5. *Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.*

6. *Il commerciante offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.*

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Articolo 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Emendamento

Articolo 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica, ***indipendentemente dalle sue dimensioni***, stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Se nessun fabbricante o importatore è stabilito nell'Unione, i mercati online rispettano gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 11 per le materie prime e i prodotti per i quali agevolano la vendita.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I componenti di prodotti che sono già stati sottoposti al dovere di diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, non richiedono un'ulteriore procedura di dovuta diligenza. Per i componenti che non sono stati oggetto di una procedura di dovuta diligenza, continuano ad applicarsi gli obblighi di dovuta diligenza.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni ***sulle materie prime o i prodotti interessati***,

L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni ***su ciascuna materia prima interessata o***

suffragate da elementi di prova:

ciascun prodotto interessato immessi sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione, suffragate da elementi di prova:

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;

Emendamento

(a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie; ***la descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime ivi contenute o utilizzate per la loro fabbricazione; per i prodotti di origine animale, la descrizione comprende l'elenco delle materie prime utilizzate per l'alimentazione degli animali;***

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) indicazione del paese di produzione;

Emendamento

(c) indicazione del paese di produzione ***o parti di esso;***

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti

Emendamento

(d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti

le materie prime e i prodotti interessati, **unitamente alla** data o **al** periodo di produzione;

le materie prime e i prodotti interessati, **o coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti i punti di un poligono per gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati; qualsiasi deforestazione o degrado negli appezzamenti in questione, identificati da un unico punto di latitudine e longitudine o da un poligono, esclude automaticamente dall'immissione e dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutti i prodotti e le materie prime provenienti da tali appezzamenti; l'operatore indica la data o il periodo di produzione o la stagione di raccolta della materia prima o del prodotto; alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le dimensioni degli appezzamenti al di sopra delle quali le imprese sono tenute a fornire poligoni come unico mezzo di geolocalizzazione per le materie prime e i prodotti interessati;**

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, **compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.**

Emendamento

(h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione **nonché delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28;**

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) informazioni adeguate e verificabili, ottenute mediante audit indipendenti e opportuni processi di consultazione, secondo cui l'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati non è oggetto di alcuna rivendicazione basata su diritti fondiari delle popolazioni indigene, diritti fondiari consuetudinari o altri diritti fondiari legittimi né di controversie in merito all'uso, alla proprietà o all'occupazione di tale area;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) informazioni adeguate e verificabili che rendano note le opinioni delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri gruppi che rivendicano diritti fondiari in relazione all'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati in merito alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli istituti finanziari raccolgono le informazioni, i documenti e i dati che dimostrano che la prestazione di servizi finanziari ai clienti è conforme all'articolo 11 bis. Le informazioni, i documenti e i dati includono almeno:

- (a) *una descrizione delle attività economiche del cliente, delle attività dei soggetti controllati dal cliente e delle attività economiche dei fornitori del cliente;*
- (b) *informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da esso e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;*
- (c) *l'utilizzo, per le attività di cui alla lettera a), di materie prime e di prodotti interessati, comprese informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati effettivamente utilizzati e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;*
- (d) *le politiche adottate e attuate dal cliente e dai soggetti e dai fornitori di cui alla lettera a) al fine di garantire che le loro attività non causino deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste;*
- (e) *l'indicazione del paese di produzione e le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali devono essere prodotti le materie prime e i prodotti interessati.*

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento

soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 e il paragrafo 1 bis riguardo a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.*

Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'operatore *verifica* e *analizza* le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base *procede* a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento

1. L'operatore *e l'istituto finanziario verificano* e *analizzano* le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base *procedono* a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. ***Qualora non sia in grado di raccogliere adeguatamente le informazioni richieste dal presente regolamento, l'operatore ha il diritto di chiedere all'autorità competente chiarimenti o assistenza in merito all'attuazione.*** Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato. ***Se l'istituto finanziario non è in grado di stabilire che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari ai clienti interessati.***

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese o nella parte di esso in cui avviene la produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) esistenza di rivendicazioni o di controversie riguardanti l'uso, la proprietà o l'esercizio dei diritti fondiari consuetudinari nell'area adibita alla produzione delle materie prime o dei prodotti interessati, formalmente registrate o meno;

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) diffusione della deforestazione **o** del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

(c) diffusione della deforestazione, del degrado forestale **o della conversione delle foreste** nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine ***o a parti di esso, conformemente all'articolo 27***, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, ***assenza o violazione dei diritti fondiari e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali o*** carenze nell'applicazione della legge ***riguardo a tali diritti***, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

Emendamento

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti ***o norme nazionali in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di tali dati***;

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione ***o*** degrado forestale;

Emendamento

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione, degrado forestale ***o conversione delle foreste***

nonché di violazioni del diritto pertinente;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) esito dei dialoghi multipartecipativi cui le parti interessate, come i piccoli proprietari terrieri, le PMI, le popolazioni indigene e le comunità locali, sono state invitate a partecipare attivamente;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) informazioni fornite nell'ambito del meccanismo di allarme rapido;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi **all'articolo 3, lettera b)**, del presente regolamento.

3. I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi **alle norme applicabili nel paese di produzione, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, punto 28, lettera a)**, del presente regolamento.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, ***lo sviluppo di capacità e la realizzazione di investimenti finanziari a favore dei piccoli proprietari terrieri*** o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se del caso, l'operatore assicura l'attuazione di valutazioni del rischio e misure di mitigazione che prevedano la partecipazione e la consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nell'area di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;

Emendamento

(a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, ***specificando i recapiti o un indirizzo di posta elettronica di contatto aggiornato***;

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La valutazione del rischio è ***documentata, riesaminata*** con cadenza almeno annuale e ***messa*** a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Emendamento

7. La valutazione del rischio ***nonché, se del caso, le decisioni di attenuazione del rischio adottate sono documentate, riesaminate*** con cadenza almeno annuale e ***messe*** a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, ***lettere a) e b)***. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, ***se del caso***, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio

Emendamento

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta

della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

diligenza **quando gli operatori ne vengono a conoscenza**. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili**, l'operatore **che non è una PMI** elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui **all'articolo 8**, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.

Emendamento

2. L'operatore elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui **agli articoli 8, 9 e 10, nonché l'attuazione e i risultati della propria dovuta diligenza e le misure adottate per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità**, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le relazioni, per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore:

(a) forniscono tutte le informazioni di cui all'articolo 9;

(b) descrivono le informazioni e le prove ottenute e utilizzate per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati all'articolo 3;

(c) delineano le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e descrivono le eventuali procedure o misure di attenuazione del rischio adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4;

(d) indicano la data e il luogo in cui le materie prime e i prodotti interessati sono stati immessi sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione e

(e) forniscono prove della consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti **a norma dell'articolo 8**. Su richiesta l'operatore **li** mette a disposizione delle autorità competenti.

Emendamento

3. L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti **di cui all'articolo 8, che consentono l'identificazione inequivocabile di ciascun prodotto o materia prima immessi sul mercato, dell'analisi del rischio effettuata e del risultato ottenuto**. Su richiesta l'operatore mette **tale documentazione** a disposizione delle autorità competenti.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Obblighi degli istituti finanziari

1. *Al fine di conformarsi all'articolo 3, gli istituti finanziari esercitano la dovuta diligenza prima di fornire servizi finanziari a clienti le cui attività economiche consistono o sono collegate al commercio o all'immissione sul mercato delle materie prime e dei prodotti interessati.*
2. *La dovuta diligenza include:*
 - (a) *la raccolta delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo;*
 - (b) *le misure di valutazione e di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10;*
3. *Gli istituti finanziari non forniscono servizi finanziari ai clienti senza previa presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza alle autorità competenti.*
4. *Quando gli istituti finanziari hanno instaurato un rapporto commerciale continuativo con i clienti prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento], completano la relativa dovuta diligenza entro... [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].*

Emendamento 149

**Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 ter

1. Gli istituti finanziari verificano e analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e qualsiasi altra documentazione pertinente e, su tale base, effettuano una valutazione del rischio volta a stabilire se sussiste il rischio che la prestazione di servizi finanziari a un cliente non sia conforme all'articolo 12 bis, paragrafo 1. Se l'istituto finanziario non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari al cliente interessato.

Emendamento 150

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.

1. Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10, **paragrafo 2, lettere a), b), b bis, b ter), c), d), e), h), h bis) o j), o all'articolo 10, paragrafo 6**, se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.

Emendamento 151

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Emendamento

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni ***pertinenti*** secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10. ***L'operatore comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.***

Emendamento 152

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di possibile elusione delle prescrizioni del presente regolamento, compresi i casi in cui le materie prime o i prodotti interessati sono fabbricati in un paese a medio rischio o ad alto rischio e sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio, l'autorità competente procede a controlli a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e, ove necessario, adotta misure provvisorie conformemente all'articolo 21. Qualora sia accertata la non conformità al presente regolamento, le autorità degli Stati membri adottano ulteriori misure a norma degli articoli 22 e 23.

Emendamento 153

**Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)**

Articolo 12 bis

Orientamenti

- 1. Entro... [data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione formula orientamenti di facile applicazione specifici per le materie prime al fine di chiarire le responsabilità in materia di dovere di diligenza e le norme di tracciabilità degli operatori, adattate alle rispettive catene di approvvigionamento. La Commissione tiene conto di altri obblighi di dovuta diligenza derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare [la futura direttiva sul dovere di diligenza del governo societario sostenibile].**
- 2. Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e le informano in merito ai diversi mezzi di accesso all'assistenza amministrativa e finanziaria e forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione più efficienti degli obblighi derivanti dalla sovrapposizione delle norme in materia di dovuta diligenza nei diversi atti dell'Unione.**
- 3. Gli orientamenti sono elaborati in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, anche di paesi terzi, e, se del caso, tenendo conto delle migliori pratiche degli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza.**
- 4. La Commissione riesamina e aggiorna regolarmente gli orientamenti tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori interessati.**

Emendamento 154

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

Emendamento

3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti **senza indebito ritardo**. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

Emendamento 155

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.

Emendamento

4. Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, **indipendenza funzionale** e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.

Emendamento 156

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro **può agevolare** lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

Emendamento

6. Lo Stato membro **agevola** lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

Emendamento 157

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Al fine di assicurare l'applicazione

uniforme degli obblighi elencati al presente capo, segnatamente i controlli su operatori e commercianti, la Commissione formula orientamenti per tutte le autorità competenti entro... [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. *Le autorità competenti monitorano la conformità degli istituti finanziari alle prescrizioni del presente regolamento.*

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto ***in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità*** dell'operatore o del commerciante ***al presente regolamento*** e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di

3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano, ***che è reso pubblico conformemente all'articolo 19***, contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto ***delle precedenti violazioni del presente regolamento da parte*** dell'operatore o del commerciante, ***della quantità di materie prime e prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato, o esportati dal mercato dell'Unione, dall'operatore o dal commerciante, del tempo trascorso dal completamento della valutazione del rischio relativa alle***

migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti **fissano** una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.

materie prime o ai prodotti interessati, della vicinanza degli appezzamenti o dei poligoni nei quali le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti alle foreste, e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti **possono fissare** una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro **tre** giorni lavorativi a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

Emendamento

7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro **cinque** giorni lavorativi, **o 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento**, a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il **5 %** degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime *interessate* del suo mercato, e inoltre il **5 %** della quantità di ciascuna materia prima *interessata immessa* o *messa* a disposizione sul suo mercato o *esportata* da esso.

Emendamento

9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il **10 %** degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime *e ciascuno dei prodotti interessati* del suo mercato, e inoltre il **10 %** della quantità di ciascuna materia prima *interessata e ciascun prodotto interessato immessi* o *messi* a disposizione sul suo mercato o *esportati* da esso. *Per le materie prime o i prodotti provenienti da paesi o parti di essi classificati come a basso rischio a norma dell'articolo 27, gli Stati membri possono ridurre i controlli annuali al 5 %.*

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento

11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano, *senza indebito ritardo*, i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate *sui meccanismi di allarme rapido* o su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia.

Emendamento

12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia. ***Le autorità giustificano tali notifiche preventive nelle loro relazioni di controllo, indicando anche le informazioni sul numero di avvisi preventivi.***

Emendamento 164

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13**

Testo della Commissione

13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di ***cinque*** anni.

Emendamento

13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità, ***comprese le sanzioni relative ai casi di non conformità al presente regolamento.*** I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di ***dieci*** anni.

Emendamento 165

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. Fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, la Commissione può, su richiesta, fornire un sostegno tecnico agli Stati membri per assisterli nell'adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 ter. Qualora riceva informazioni secondo cui uno Stato membro non effettua controlli sufficienti a garantire che le materie prime e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell'Unione o da esso esportati siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, la Commissione è incaricata, di concerto con lo Stato membro interessato, di modificare il piano di cui al paragrafo 3 di tale Stato membro per ovviare alla situazione.

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 quater. I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni dei risultati e degli esiti relativi costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE^{1 bis} e sono messi a disposizione su richiesta.

^{1 bis} Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Controllo degli operatori

Emendamento

Controllo degli operatori *e dei commercianti non PMI*

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) l'esame delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 21 e delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 22;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese *prove isotopiche*;

(f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese *analisi anatomiche, chimiche e del DNA*;

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie biologiche interessate dal presente regolamento, contenute nel prodotto interessato o nella materia prima interessata, ivi comprese analisi

anatomiche, chimiche e del DNA;

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti; e

Emendamento

(g) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti ***o di altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili***; e

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione

Controllo dei commercianti

Emendamento

Controllo dei commercianti ***che sono PMI***

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive ***prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato dell'Unione o esportazione da tale mercato.***

Emendamento

2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare, ***tra l'altro***, i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento, ***in particolare tramite verifiche in loco.***

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, ***la natura dei controlli effettuati e i loro risultati, nonché le sanzioni imposte,*** e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento. ***Le autorità competenti applicano, nello scambio di informazioni, norme rigorose in materia di protezione dei dati conformemente alla legislazione vigente in materia.***

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.

Emendamento

4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni ***effettive o potenziali*** del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è, ***o può non essere***, conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri ***o di sostenere un'azione di esecuzione da parte di tali autorità competenti.***

Emendamento 178

**Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Immagini satellitari e accesso ai dati forestali

La Commissione istituisce una piattaforma che utilizza immagini satellitari, fra cui quelle fornite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus, che coprono le aree forestali di tutto il mondo, ed è caratterizzata da strumenti che consentano a tutte le parti di conseguire rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma fornisce:

(a) mappe tematiche, compresa una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite definita all'articolo 2, punto 8, e una serie di classi che consentano di esaminare la

composizione del paesaggio;

(b) un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale;

(c) una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione.

La piattaforma è messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati, degli operatori e dei commercianti.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, ***compreso il contenuto di tali controlli***, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate ***in caso di non conformità e i costi dei controlli che sono stati recuperati***.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo ***e i criteri di rischio su cui essi si basano, compresi*** il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti ***e sulle materie prime e i prodotti interessati***, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati ***nonché, in caso di non conformità***, le misure ***di vigilanza del mercato*** adottate ***a norma dell'articolo 22 e le sanzioni imposte a norma dell'articolo 23***.

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il **15 %** degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il **15 %** della quantità di ciascuna materia prima interessata **immessa o messa** a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o **esportata** dal suo mercato.

Emendamento

Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il **20 %** degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate **e ciascuno dei prodotti interessati** del suo mercato, e inoltre il **20 %** della quantità di ciascuna materia prima interessata **e di ciascun prodotto interessato immesso o messo** a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o **esportato** dal suo mercato. **Le autorità competenti provvedono affinché i controlli annuali effettuati sulla base del presente articolo comprendano tutti gli elementi elencati all'articolo 15.**

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili **carenze gravi** o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro

Emendamento

Se, **sulla base dell'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell'articolo 18 e le preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, o** in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili **violazioni del presente regolamento** o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6,

esportazione da tale mercato.

le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato. ***Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.***

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme **al** presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive **adeguate e proporzionate** per porre fine alla non conformità.

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme **alle prescrizioni stabilite nel** presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive per porre fine alla non conformità **entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.**

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **distuggere** la materia prima interessata o il prodotto interessato **donarlo** per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.

Emendamento

(d) **donare, se possibile,** la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico **o altrimenti riciclarlo o, in ultima istanza, distuggerlo.**

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, e al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni, l'operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che potrebbero aver portato alla sua non conformità al presente regolamento.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 **o se persiste la non conformità** di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato o **ne sia vietata o limitata la messa** a disposizione sul mercato dell'Unione **o l'esportazione** da tale mercato.

3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 **entro il termine specificato dall'autorità competente** di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché **la materia prima o** il prodotto sia ritirato o richiamato o **non sia messo** a disposizione sul mercato dell'Unione **né esportato** da tale mercato.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle** sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti **e** adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

1. **Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda** sanzioni **uniformi** applicabili in caso di violazione del

Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

presente regolamento da parte di operatori e commercianti, **al fine di assicurare l'applicazione in tutta l'Unione delle norme armonizzate.** Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le sanzioni **previste** devono essere effettive, proporzionate **e** dissuasive. Esse contemplano almeno:

Emendamento

2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive **e uniformi tra gli Stati membri.** Esse contemplano almeno:

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno **il 4 %** del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante **nello Stato membro o negli Stati membri interessati;**

Emendamento

(a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, **al danno economico arrecato alle comunità locali** e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno **l'8 %** del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante **nell'Unione, calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio^{1 bis}, ed è innalzato per garantire che la sanzione superi i potenziali vantaggi economici ottenuti e sia dissuasiva;**

1 bis Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) obbligo di ripristinare la situazione ambientale;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) obbligo di risarcire i danni causati a una persona fisica o giuridica che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

(d) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico ***e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di appalto, sovvenzioni e concessioni;***

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) divieto temporaneo o permanente di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione le materie prime interessate e i prodotti interessati, o di esportarli, in caso di violazione grave o di recidività;

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) divieto di ricorrere alla procedura semplificata di dovuta diligenza di cui all'articolo 12 in caso di violazione grave o di recidività;

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli operatori e i commercianti che non hanno ottemperato agli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento e le sanzioni loro imposte mediante il sistema di informazione di cui all'articolo 31 entro 30 giorni dalla constatazione della non conformità, tenendo debitamente conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica un elenco degli operatori e dei commercianti interessati. Essi sono

informati del loro inserimento nell'elenco.

L'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti contiene i seguenti elementi:

(a) il nome dell'operatore o del commerciante;

(b) la data del primo inserimento nell'elenco e la data a partire dalla quale sono state adottate misure correttive sufficienti;

(c) una sintesi delle attività che giustificano l'inserimento dell'operatore o del commerciante nell'elenco; e

(d) la natura della sanzione imposta e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.

L'elenco è messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione ed è regolarmente aggiornato.

La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel Registro di cui all'articolo 31.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri informano la Commissione quando l'operatore o il commerciante inadempiente di cui al paragrafo 1 adotta misure correttive sufficienti, tra cui il pagamento integrale delle sanzioni o l'apporto di miglioramenti al suo sistema di dovuta diligenza, e non è stata segnalata nessun'altra sanzione o procedura relativa a una presunta violazione.

La Commissione depenna l'operatore o il commerciante interessato dall'elenco una volta adottate le misure correttive. La Commissione aggiorna l'elenco degli

operatori e dei commercianti interessati ogni sei mesi.

La Commissione, senza indebito ritardo, notifica alle autorità competenti il deprezzamento di un operatore o di un commerciante dall'elenco e aggiorna il Registro di cui all'articolo 31.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i **tre** giorni lavorativi previsti all'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento

(b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i **cinque** giorni lavorativi, **o 72 ore per materie prime e prodotti freschi a rischio di deperimento**, previsti all'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Una volta ricevuta **tale** notifica le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione

Emendamento

Una volta ricevuta **la** notifica **della non conformità** le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera

non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]

pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Le autorità doganali possono distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. ***Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.***

Emendamento

10. Le autorità doganali possono ***donare la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, solo nel caso in cui tale donazione non sia possibile, riciclare o, in ultima istanza,*** distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti

Emendamento

4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti

all'ufficio doganale di destinazione competente.

all'ufficio doganale di destinazione competente **e alle autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.**

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro **quattro anni** dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro **un anno** dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione **può sviluppare** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento

2. La Commissione **sviluppa** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione **può individuare** paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione **individua** paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2, **entro ... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente ai mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]**. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

Emendamento

La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 **segue un processo di valutazione trasparente e oggettivo che** tiene conto delle informazioni fornite dai paesi **e dalle autorità regionali** in questione, **dagli operatori nonché dalle ONG e da terzi, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali e le organizzazioni della società civile**, e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tasso di deforestazione *e* degrado forestale;

Emendamento

(a) tasso di deforestazione, degrado forestale *e conversione delle foreste*;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione *e* dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;

Emendamento

(d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione, dal degrado forestale *e dalla conversione delle foreste* siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) accordi e altri strumenti conclusi *ed effettivamente attuati* tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione *o* del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;

Emendamento

(e) accordi e altri strumenti conclusi tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione, del degrado forestale *o della conversione delle foreste* e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento, *purché la loro effettiva e tempestiva attuazione sia stata*

*accertata sulla base di una valutazione
oggettiva e trasparente;*

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione *e* al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione *o* dal degrado forestale.

Emendamento

(f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di ***leggi e norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28, del presente regolamento e di*** misure di contrasto efficaci al fine di ***assicurare l'attuazione di tali strumenti legislativi e*** prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale ***e alla conversione delle foreste***, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione, dal degrado forestale ***o dalla conversione delle foreste e dalla non conformità alle leggi e alle norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28.***

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) eventuale sviluppo di approcci giurisdizionali da parte dalle giurisdizioni nazionali e subnazionali con il coinvolgimento significativo di tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali, e il settore privato, inclusi le microimprese e altre PMI e i piccoli proprietari terrieri, al fine di

contrastare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste, le violazioni dei diritti fondiari e la produzione illegale;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(fb) eventuale messa a disposizione in modo trasparente dei dati pertinenti da parte del paese in questione;

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quater) se del caso, esistenza, rispetto ed effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio *ad* esso *assegnata* e *lo* invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni

La Commissione notifica al paese, *alle autorità regionali nonché agli operatori e ai commercianti* in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio *di un paese o di una parte di* esso e *li* invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione *effettua inoltre una*

sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

consultazione pubblica per raccogliere informazioni e opinioni dei portatori di interessi, compresi in particolare le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli proprietari terrieri e le organizzazioni della società civile. La Commissione concede al paese e alle autorità regionali un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nella notifica la Commissione include quanto segue:

Emendamento

Nella notifica **e nella consultazione** la Commissione include quanto segue:

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione **avvia** un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento **per instaurare** partenariati e **cooperare al fine di** contrastare insieme **la** deforestazione **e il** degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **saranno** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono

Emendamento

1. ***In un approccio coordinato***, la Commissione **e gli Stati membri avviano** un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento, **le amministrazioni locali e i portatori di interessi, in particolare quelli che esportano volumi significativi di prodotti di cui all'allegato I, anche attraverso il ricorso a** partenariati e **accordi di libero scambio esistenti e futuri e l'allineamento degli strumenti di aiuto esistenti per** contrastare insieme **le cause profonde della** deforestazione, **del** degrado forestale **e della conversione delle foreste**. Tali

contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative **e disposizioni in accordi esistenti o accordi** che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. **Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27** del presente regolamento.

partenariati e meccanismi di cooperazione **sono sostenuti con risorse adeguate e sono** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale, **la conversione delle foreste** e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime, **la buona governance nonché la protezione dei diritti, dei mezzi di sussistenza e del sostentamento delle comunità dipendenti dalle foreste, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e i piccoli proprietari terrieri.** I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare, **tra l'altro**, dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno **finanziario e tecnico e** intese amministrative che permettano ai paesi produttori **e a parti di essi** di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. **La Commissione garantisce che le popolazioni indigene, le comunità locali e la società civile partecipino all'elaborazione di tabelle di marcia comuni. Le tabelle di marcia comuni si basano sui traguardi concordati con i portatori di interessi locali. La Commissione si impegna in particolare con i paesi produttori a eliminare gli ostacoli giuridici alla loro conformità, tra cui la governance della proprietà fondiaria nazionale e la legislazione in materia di protezione dei dati. Tali partenariati mirano a sviluppare tabelle di marcia comuni, comprendenti un dialogo e una cooperazione costanti, in particolare con i paesi e le parti di essi identificati come ad alto rischio, al fine di sostenerne il continuo miglioramento verso la categoria di rischio standard di cui all'articolo 27. I partenariati e i meccanismi di cooperazione prestano particolare attenzione ai piccoli**

proprietari terrieri per consentire loro di compiere la transizione verso pratiche agricole e forestali sostenibili e rispettare i requisiti del presente regolamento, anche mediante la messa a disposizione di informazioni sufficienti e di facile comprensione. Sono messe a disposizione risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze dei piccoli proprietari terrieri.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I partenariati e la cooperazione **dovrebbero consentire** la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.

Emendamento

2. I partenariati e la cooperazione **sono dotati di risorse finanziarie adeguate e tengono pienamente conto delle informazioni e delle segnalazioni fornite dall'osservatorio dell'UE. Essi consentono** la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente **le microimprese e altre** PMI, e i piccoli proprietari terrieri. **Inoltre i partenariati e la cooperazione sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione.**

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per garantire che l'attuazione del presente regolamento non crei indebite

restrizioni o perturbazioni per il commercio, in particolare per i pertinenti paesi meno sviluppati, la Commissione fornisce nei paesi terzi uno specifico sostegno amministrativo e per lo sviluppo delle capacità ai governi, alle amministrazioni locali, alle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, e ai produttori, in particolare quelli di piccole dimensioni, volto a facilitare il rispetto da parte di tali soggetti degli obblighi amministrativi del presente regolamento.

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

Emendamento

3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, ***nonché dei processi multilaterali dei portatori di interessi per stabilire l'ambito di applicazione della pertinente normativa,*** di incentivi fiscali ***o commerciali*** e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole, la trasparenza delle catene di approvvigionamento ***e la tracciabilità, tutelare i diritti di titolarità, proprietà fondiaria e accesso alla terra, inclusi i diritti di proprietà degli alberi per le comunità locali e indigene, e il diritto di prestare o negare il consenso libero, previo e informato,*** rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le

popolazioni indigene e le comunità locali, **rafforzare i sistemi nazionali di governance e applicazione della legge** e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti. **La Commissione mira a integrare il monitoraggio dei diritti fondiari e relativi alla proprietà fondiaria nell'ambito dell'Osservatorio dell'UE.**

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione **degli** ecosistemi **forestali**.

Emendamento

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale e **la conversione** forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione **delle foreste e di altri** ecosistemi **naturali e diritti umani correlati**.

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.

Emendamento

2. Le autorità competenti valutano, **senza indebito ritardo**, con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato **e informano la Commissione in merito alle misure messe in atto.**

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano **quanto prima** alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro **osservazioni** la **propria** decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.

Emendamento

3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano **entro 30 giorni dal ricevimento dell'indicazione comprovata** alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro **le indicazioni comprovate**, la propria **valutazione relativa all'indicazione comprovata, a norma del paragrafo 2, e la** decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi. **Qualora siano adottate ulteriori azioni a norma del paragrafo 2, l'autorità competente informa senza indebito ritardo le persone fisiche o giuridiche della natura e del calendario delle misure da adottare.**

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Al fine di agevolare la trasmissione di indicazioni comprovate da parte di persone fisiche o giuridiche dei paesi produttori, e in particolare delle comunità locali, la Commissione istituisce una procedura di comunicazione centralizzata per indirizzare tali preoccupazioni agli Stati membri interessati. Tale procedura è complementare a quelle stabilite dalle autorità competenti.*

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.*

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *L'accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organismo pubblico indipendente e imparziale a*

norma del paragrafo 1 è giusto, equo, tempestivo e non eccessivamente oneroso e fornisce mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento

1. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ***nonché l'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti di cui all'articolo 23.***

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;

Emendamento

(c) registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza ***e delle sanzioni inflitte;***

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.

Emendamento

4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti ***o ai loro rappresentanti legali, o a entrambi, e ai fornitori interessati*** in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento. ***I fornitori interessati hanno il diritto di consultare tutte le informazioni che li riguardano.***

Emendamento 226

**Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***In*** linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/1024³⁶, la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

Emendamento

5. ***Fatto salvo l'articolo 23 e in*** linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/1024³⁶, la Commissione rende accessibile al pubblico, ***ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo***, la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

³⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

³⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Emendamento 227

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. ***Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore la Commissione procede a un primo riesame del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione approfondisce in particolare la valutazione della necessità e fattibilità dell'ampliamento del campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad altre materie prime.***

Emendamento

1. ***Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne riesamina costantemente l'applicazione. La Commissione:***

(a) presenta, entro il... [GU: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa per ampliare il campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, oltre alle foreste e ad altri terreni boschivi, conformemente alla data limite e alle definizioni di cui all'articolo 2,

(b) valuta, entro il... [GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]:

(i) la necessità e la fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime e prodotti, in particolare altri prodotti derivati dalle materie prime elencate nell'allegato I, nonché ad altre materie prime e prodotti, in particolare la canna da zucchero, l'etanolo e i prodotti minerari;

(ii) l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli

proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili *e per i piccoli proprietari terrieri affinché si conformino alle prescrizioni del presente regolamento;*

(iii) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS fortemente interessati dal presente regolamento e i paesi considerati a rischio standard o elevato, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

(c) analizzare, entro un anno dall'adozione della [futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], se siano necessari orientamenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento e garantire la coerenza tra il presente regolamento e [la futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], nonché per evitare indebiti oneri amministrativi.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:

Emendamento

Fatti salvi i riesami previsti al paragrafo 1, la Commissione esegue a intervalli regolari un riesame dell'allegato I al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti pertinenti elencati nell'allegato I per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie

prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione, degrado forestale e conversione forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, tra cui una valutazione dettagliata dei cambiamenti dei modelli di commercio nei settori contemplati dal presente regolamento, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;

soppresso

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.

soppresso

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

3. *Fatto salvo il riesame generale di cui al paragrafo 1, la Commissione procede a un primo riesame dell'allegato I al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a intervalli regolari, al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale allegato per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione e degrado forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.*

3. *La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sui portatori di interessi pertinenti quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, in particolare nei paesi terzi, prestando inoltre particolare attenzione alla situazione delle donne. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai portatori di interessi pertinenti.*

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *La Commissione controlla costantemente i cambiamenti che intervengono nelle modalità del commercio dei prodotti e delle materie prime inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora si accerti che tali cambiamenti non hanno una sufficiente motivazione o giustificazione economica se non quella di eludere gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tra cui la sostituzione di tali prodotti e materie prime con altri prodotti*

e materie prime che non figurano nell'elenco di prodotti e materie prime di cui all'allegato I pur avendo caratteristiche simili, tali cambiamenti sono considerati una pratica di elusione. Le parti interessate possono informare la Commissione di qualsiasi forma di elusione percepita e la Commissione esamina ogni asserzione motivata presentata da una parte interessata.

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In seguito *al* riesame di cui *al paragrafo 3 la* Commissione *può* adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di *modificare l'allegato I per includervi prodotti interessati che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime.*

Emendamento

4. In seguito *a qualsiasi* riesame di cui *ai paragrafi da 1 a 4, alla* Commissione *è conferito il potere di* adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di *integrare l'elenco di cui all'allegato I o, se del caso, di presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.*

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta *i portatori di interessi e* gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35 bis

Modifica della direttiva 2003/35/CE

L'allegato I della direttiva 2003/35/CE^{1bis} del Parlamento europeo e del Consiglio è modificato con l'aggiunta della lettera seguente:

(g bis) articolo 14, paragrafo 3, del [Regolamento (UE) n. XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del... relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010].*

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

** GU: inserire il numero e la data del presente regolamento e una nota a piè di pagina contenente il relativo riferimento di pubblicazione.*

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente

3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente

regolamento per gli operatori che sono microimprese⁵³ istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

⁵³ Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

regolamento per gli operatori che sono microimprese *e piccole imprese*⁵³ istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

⁵³ Ai sensi dell'articolo 3, punto 1 *e 2*, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Emendamento 237

Proposta di regolamento Allegato I

<i>Testo della Commissione</i>	
Bovini	<p>ex 0102 Animali vivi della specie bovina</p> <p>ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate</p> <p>ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati</p> <p>ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate</p> <p>ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate</p> <p>ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non</p>

	<p>altrimenti preparati</p> <p>ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati</p>
Cacao	<p>1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati</p> <p>1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao</p> <p>1803 Pasta di cacao, anche sgrassata</p> <p>1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao</p> <p>1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <p>1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao</p>
Caffè	<p>0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione</p>
Palma da olio	<p>1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>1207 10 Noci e mandorle di palmisti</p> <p>1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni</p> <p>1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)</p> <p>2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti</p>
Soia	<p>1201 Fave di soia, anche frantumate</p> <p>1208 10 Farine di fave di soia</p> <p>1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia</p>
Legno	<p>4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura,</p>

	<p>avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili</p> <p>4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato</p> <p>4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili</p> <p>4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm</p> <p>4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm</p> <p>4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa</p> <p>4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato</p> <p>4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati</p> <p>4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili</p> <p>4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi</p>
--	---

	<p>(rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno</p> <p>(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)</p> <p>4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio</p> <p>4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno</p> <p>Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)</p> <p>9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno</p> <p>9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno</p>
<i>Emendamento</i>	
Bovini	<p>ex 0102 Animali vivi della specie bovina</p> <p>ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate</p> <p>ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate</p> <p>ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati</p> <p>ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate</p> <p><i>ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate</i></p>

	<p><i>ex 0206 21 Lingue commestibili di animali delle specie bovina, congelate</i></p> <p><i>ex 021020 Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, essiccate o affumicate</i></p> <p><i>ex 1602 50 Carni o frattaglie di animali della specie bovina, preparate o conservate</i></p> <p>ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclatti o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate</p> <p>ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati</p> <p>ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati</p>
<i>Suini</i>	<p><i>0103 Animali vivi della specie suina</i></p> <p><i>0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate</i></p> <p><i>0210 11 Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica</i></p> <p><i>0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina domestica</i></p> <p><i>0210 19 Altre carni della specie suina domestica</i></p> <p><i>209 10 Grasso di maiale, privo di carne magra, non fuso o altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o affumicato</i></p>
<i>Ovini e caprini</i>	<p><i>0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina</i></p> <p><i>0204 Carni di animali delle specie ovina o</i></p>

	<i>caprina, fresche, refrigerate o congelate</i>
<i>Pollame</i>	<p><i>0105 Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone</i></p> <p><i>0207 Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate</i></p> <p><i>0209 90 Grasso di pollame, non fuso o altrimenti estratto, fresco, refrigerato o congelato, salato, in salamoia, essiccato o affumicato</i></p>
Cacao	<p>1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati</p> <p>1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao</p> <p>1803 Pasta di cacao, anche sgrassata</p> <p>1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao</p> <p>1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <p>1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao</p>
Caffè	<p>0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione</p>
Palma da olio	<p>1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>1207 10 Noci e mandorle di palmisti</p> <p>1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni</p> <p>1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)</p> <p>2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti</p>

	<p>2905 17 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)</p> <p>2905 45 Alcoli; polialcoli, glicerolo</p> <p>2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali ed esteri</p> <p>2915 90 Acidi; acidi monocarbossilici aciclici saturi; anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, n.c.a. della voce 2915</p> <p>Gruppi di codici SA e sottovoci 1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 Derivati da prodotti a base di olio di palma e olio di palmisti</p>
Soia	<p>1201 Fave di soia, anche frantumate</p> <p>1208 10 Farine di fave di soia</p> <p>1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia</p>
Mais	<p>1005 Mais (granturco)</p> <p>1102 20 Farina di mais (granturco)</p> <p>1103 13 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di mais (granturco)</p> <p>1103 29 40 Pellets di mais</p> <p>1104 19 50 Cereali altrimenti lavorati di mais</p> <p>1104 23 Altri cereali lavorati di mais (granturco)</p> <p>1108 12 00 Amido di mais (granturco)</p> <p>1515 21 Olio di mais (granturco) e sue frazioni:</p> <p>olio greggio</p> <p>1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura o</p>

	<p><i>prodotti cerealicoli ottenuti dal mais</i></p> <p>2302 10 Crusche, staccature ed altri residui,</p> <p><i>anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o da altre lavorazioni dei cereali o dei legumi di mais (granturco)</i></p> <p>1515 29 Olio di mais e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente (escl. oli greggi)</p> <p>2306 90 05 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di germi di mais (granturco)</p>
Legno	<p>4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili</p> <p>4402 Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di legna come prodotto medicinale, carbone di legna mescolato con incenso, carbone di legna attivato e carboncino)</p> <p>4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato</p> <p>4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili</p> <p>4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm</p> <p>4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm</p>

	<p>4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa</p> <p>4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato</p> <p>4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati</p> <p>4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili</p> <p>4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno</p> <p>(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)</p> <p>4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio</p> <p>4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno</p> <p>Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con</p>
--	---

	<p>l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)</p> <p>4900 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani</p> <p>9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno</p> <p>9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno</p>
<p>Gomma</p>	<p>4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme analoghe; in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</p> <p>4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</p> <p>4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle)</p> <p>4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata</p> <p>4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita</p> <p>4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata</p> <p>4011 Pneumatici nuovi, di gomma (altro)</p> <p>4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma</p> <p>4013 Camere d'aria, di gomma</p> <p>4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso</p> <p>4016 Lavori di gomma vulcanizzata non indurita, n.n.a. nel capitolo 40</p> <p>4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami eavanzi; lavori di gomma indurita</p>

Emendamento 238

Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità³ della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;

³ La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.

Emendamento

2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), ***inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa***, e quantità³ della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione ***o esportare da tale mercato***.

³ La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta, ***specificando una stima o deviazione percentuale***, e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Allegato II – punto 3

Testo della Commissione

3. paese di produzione e ***singoli appezzamenti di produzione, con precisazione delle*** coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti;

Emendamento

3. paese di produzione e ***parti di esso e tutte le*** coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine, ***di tutti gli appezzamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d)***. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti ***terreni o poligoni*** diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri

appezzamenti, *terreni o poligoni*;

MOTIVAZIONE

Introduzione

Le foreste mondiali sono i polmoni del nostro pianeta. Immagazzinano CO₂ e quindi ci proteggono dal riscaldamento globale. Inoltre, ospitano l'80 % della biodiversità del pianeta e sono fonte di sostentamento e di reddito per circa il 25 % della popolazione mondiale. La crescente deforestazione delle foreste mondiali è pertanto estremamente preoccupante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dal 1990 al 2020 sono stati abbattuti 420 milioni di ettari di foresta, che equivale a una superficie più ampia dell'Unione europea. Il relatore accoglie con favore il fatto che la Commissione europea abbia dato seguito alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua relazione di iniziativa legislativa dell'ottobre 2020 di proporre un quadro giuridico per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE. Ritiene, tuttavia, che vi sia un certo margine di miglioramento della proposta, come indicato nella presente relazione.

Ambito di applicazione

La causa principale della deforestazione è l'espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come i bovini, il legno, l'olio di palma, la soia, il cacao, il caffè e la gomma. Si prevede che una crescita della popolazione mondiale e della domanda di prodotti agricoli aumenterà ulteriormente la domanda di terreni agricoli e metterà ulteriore pressione sulle foreste. È pertanto fondamentale che il regolamento non contempli solo i prodotti del legno ma anche le materie prime che vengono piantate o prodotte nelle aree in precedenza ricoperte da foreste, che sono state convertite in terreni agricoli. La Commissione sostiene di aver valutato l'inclusione delle materie prime e dei prodotti che rientreranno nel campo di applicazione del regolamento in esame sulla base di una dettagliata analisi costi-benefici e di aver quindi selezionato le materie prime per le quali un intervento potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Sebbene il granturco e la gomma siano stati inclusi nella sua valutazione d'impatto, la Commissione ha deciso di non includerli nell'ambito di applicazione della proposta in quanto ciò richiederebbe uno sforzo considerevole e notevoli oneri finanziari e amministrativi, con un rendimento limitato in termini di riduzione della deforestazione dovuta al consumo nell'UE.

Il relatore non concorda con questa conclusione e propone di includere almeno la gomma nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. Estende inoltre l'ambito di applicazione ai prodotti derivati da prodotti a base di olio di palma, come i cosmetici, in quanto tali prodotti assorbono una quota considerevole dell'olio di palma importato. Secondo il gruppo di scienziati che hanno elaborato la serie di dati sulla deforestazione incorporata per la valutazione d'impatto della Commissione, vi è un'incoerenza fondamentale nel rapporto costi-benefici, che porta a uno squilibrio nella valutazione della deforestazione incorporata e del relativo valore economico. Alla fine la Commissione ha calcolato la deforestazione incorporata sulla base della sola importazione di gomma naturale e non del valore di tutti i prodotti in gomma lavorati.

Il relatore ritiene che l'elenco stabilito nella valutazione d'impatto costituisca un buon punto di partenza, ma dovrebbe essere ulteriormente rivisto in futuro per aumentare l'ambizione del regolamento. Chiede pertanto alla Commissione di rivedere il regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore e di condurre, nel frattempo, valutazioni d'impatto dettagliate in merito all'eventuale estensione dell'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e materie prime quali

altre carni, prodotti trasformati a base di carni bovine, canna da zucchero e carbone di legna.

Il ruolo dei diritti delle popolazioni indigene

La proposta della Commissione stabilisce tre condizioni chiare che devono essere soddisfatte per immettere materie prime e prodotti sul mercato dell'UE. Purtroppo, la Commissione indica solo il rispetto delle leggi nazionali come una delle tre condizioni. Il relatore ritiene che tale condizione dovrebbe includere anche il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e delle popolazioni indigene. Tali popolazioni sono le prime vittime della deforestazione, poiché perdono le loro abitazioni e i loro mezzi di sussistenza. Al tempo stesso, gli studi dimostrano che i tassi di deforestazione nei terreni detenuti dalle comunità indigene sono notevolmente inferiori in quanto tali comunità tendono a gestire attivamente e in modo sostenibile le foreste da cui dipendono.

Il relatore presta particolare attenzione alle condizioni di vita dei gruppi di popolazione più vulnerabili che in nessun caso devono essere modificate dal regolamento in esame.

Piccoli proprietari terrieri

La percentuale di piccoli proprietari terrieri per quanto riguarda le materie prime che rientreranno nell'ambito di applicazione del presente regolamento è molto elevata, e raggiunge ad esempio l'80 % nel settore del cacao. È pertanto fondamentale concepire il presente regolamento in modo da non comportare l'esclusione di questi piccoli proprietari terrieri. Il relatore sottolinea pertanto la necessità di fornire un sostegno finanziario e tecnico per aiutare i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti, con particolare riferimento al requisito riguardante la geolocalizzazione. Il relatore propone di consentire una maggiore flessibilità, prevedendo la possibilità di coordinate di geolocalizzazione per una zona di produzione e non necessariamente per ogni singolo appezzamento di terreno, al fine di evitare l'esclusione dei piccoli agricoltori.

Sistema di tracciabilità

L'idea della tracciabilità fino a ciascun appezzamento di terreno attraverso la geolocalizzazione è l'elemento più innovativo della proposta della Commissione. Sebbene questa nuova idea renda la proposta tangibile e comprensibile per tutti i cittadini, essa pone notevoli sfide in termini di attuazione sul campo.

Le materie prime che comportano un rischio di deforestazione o degrado forestale provengono spesso da catene di approvvigionamento globali. Le imprese possono avere fino a 10 000 prodotti in assortimento e fino a 190 000 fornitori nei loro sistemi, e gli ingredienti con profilo di rischio possono provenire da una media di 15 paesi di origine. Le catene di approvvigionamento di tali materie prime possono variare notevolmente da un prodotto all'altro. In base alle norme vigenti, non sarebbe possibile risalire per ciascun prodotto a un singolo appezzamento appartenente a un piccolo proprietario. Per molte materie prime, gli operatori condividono le infrastrutture della catena di approvvigionamento. Ciò significa che i camion caricano materie prime provenienti da diverse regioni (a deforestazione zero e caratterizzate da deforestazione), mescolandole in depositi o mulini dove vengono poi trasportate verso navi in cisterne miste che possono rifornire più continenti. Garantire che una materia prima sia "a deforestazione zero" significa inevitabilmente che dovranno essere create catene di approvvigionamento separate. Gli esempi dei prodotti privi di OGM hanno

dimostrato che ciò è possibile ma complicato, richiede tempo ed è costoso. Il relatore ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe analizzare le diverse catene di approvvigionamento e stabilire norme sugli obblighi di dovuta diligenza, strumenti di tracciabilità e norme in materia di responsabilità per le diverse catene di approvvigionamento che rientreranno nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. Tali orientamenti dovrebbero inoltre tenere conto della natura specifica delle materie prime. Le piante di caffè, ad esempio, devono essere abbattute ogni cinque anni. Tali procedure non dovrebbero essere interpretate come deforestazione. Al fine di consentire una corretta attuazione del presente regolamento e di adeguare le catene di approvvigionamento, il relatore ha inoltre prorogato di un anno le date di applicazione di cui all'articolo 36.

Sistema di dovuta diligenza

Secondo il sistema di dovuta diligenza della Commissione, gli operatori e i commercianti che non sono PMI dovrebbero garantire che il rischio di immissione sul mercato di materie prime o prodotti non conformi sia trascurabile. Essi applicano pertanto il concetto di dovuta diligenza, tra cui la raccolta di informazioni pertinenti (articolo 9), nonché la realizzazione di valutazioni del rischio e misure di attenuazione del rischio (articolo 10). Il relatore accoglie con favore l'approccio basato sul dovere di diligenza, tuttavia le responsabilità dei diversi operatori e commercianti nella catena di approvvigionamento sono molto vaghe nell'attuale proposta della Commissione e lasciano spazio all'incertezza giuridica. La proposta della Commissione, per come è redatta, suggerisce che ogni singolo operatore e ogni commerciante che non è PMI nella catena di approvvigionamento deve seguire tutte le fasi della procedura di dovuta diligenza. Ciò comporterebbe un enorme onere amministrativo e una duplicazione degli sforzi e renderebbe gli operatori alla fine della catena di approvvigionamento responsabili di questioni che sfuggono al loro controllo. Il relatore chiarisce pertanto che la prima analisi del dovere di diligenza dovrebbe essere effettuata solo dall'operatore o dal commerciante che immette per la prima volta un prodotto sul mercato dell'UE. Tali informazioni sul dovere di diligenza, che saranno fornite in modo armonizzato e digitale mediante una dichiarazione di dovuta diligenza, saranno poi trasmesse agli altri operatori e commercianti lungo la catena di approvvigionamento.

Valutazione comparativa del rischio paese

La proposta della Commissione intende istituire un sistema comparativo basato su tre livelli che attribuisca ai paesi o a parti di essi uno status a basso, medio o alto rischio. In tal modo la Commissione spera di incentivare i paesi ad alto rischio a compiere maggiori sforzi ai fini della protezione delle foreste e di consentire una graduale riduzione degli obblighi di dovuta diligenza e controllo per gli operatori e le autorità competenti. Il relatore ritiene che l'approccio a tre livelli creerà problemi anziché contribuire all'attuazione del presente regolamento. L'attribuzione di una categoria ad alto rischio a un paese potrebbe essere contestata dal paese interessato dinanzi all'OMC. Sebbene una valutazione ad alto rischio non comporti automaticamente un divieto per le materie prime provenienti da tali paesi, l'aumento dei criteri di dovuta diligenza potrebbe dissuadere le imprese dal mantenere catene di approvvigionamento provenienti da paesi ad alto rischio. Inoltre, punirebbe i produttori nei paesi o nelle regioni ad alto rischio che hanno già intrapreso sforzi e investimenti per garantire una produzione a deforestazione zero. Il relatore propone pertanto di limitare l'analisi comparativa dei rischi all'individuazione dei paesi a basso rischio, onde consentire ai produttori di applicare una dovuta diligenza semplificata per tali paesi e incentivare altri paesi

a compiere sforzi per ottenere uno status a basso rischio.

Distruzione dei prodotti non conformi

La proposta della Commissione prevede che le autorità doganali possano distruggere materie prime o prodotti non conformi su richiesta dell'autorità competente. Dato che i prodotti non conformi non rappresentano una minaccia per la salute dei consumatori dell'UE e che l'UE si è impegnata a favore di un'economia circolare che eviti al meglio gli sprechi (alimentari), il relatore ritiene che la distruzione di prodotti non conformi non possa essere giustificata.

Osservazioni conclusive

Il consumo dell'UE è all'origine solo del 10 % circa della deforestazione globale. Il relatore è tuttavia convinto che la proposta in esame possa fare una grande differenza non solo in termini di contributo dell'Unione alla deforestazione, ma anche nella lotta globale contro la deforestazione irreversibile. È risaputo che l'UE dà l'esempio. Se i nostri partner commerciali e i paesi terzi constatano che la creazione di catene di approvvigionamento a deforestazione zero funziona, utilizzeranno gli strumenti messi in atto dall'UE e convinceranno sempre più agricoltori e proprietari di foreste a partecipare a un uso più sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli. In definitiva, questo regolamento è un passo inevitabile se vogliamo avere successo nella lotta contro i cambiamenti climatici. Deve essere chiaro a tutti che, se non arresteremo la deforestazione globale, tutti gli sforzi che stiamo compiendo a livello di UE per arginare i cambiamenti climatici non saranno altro che una goccia nel mare.

**ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPOREUR HAS RECEIVED INPUT**

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities in the preparation of the draft report:

Entity and/or person
Fern - Making the EU work for People and Forests
Indigenous Peoples and local communities organisations (22 associations from 33 countries)
Mighty Earth
Global Witness
Greenpeace
Rainforest Alliance
Preferred by Nature
Wildlife Conservation Society
Brainforest - Gabon
Inclusive Development International
Youth for Promotion of Development - Cameroon
Synaparcam - Cameroon
Green Development Advocates - Ghana
Zoological Society of London
Resourcetrust Network - Ghana
National Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacés DR Congo)
FarmForce
ClientEarth
Conservation International Europe
Environmental Investigation Agency
Forest People Programme
Accountability Framework Initiative (NGO)
ISEAL Alliance
Earthsight
Fairtrade Advocacy
Tropenbos
Solidaridad
IUCN - Netherlands
FTAO
Human Rights Watch
WWF European Policy Office
Earthworm
Round Table on Responsible Soy
Ivorian Multistakeholder organization (30 CSOs and 35 farmer`s organizations)
EDRA/GHIN - European Retail and Home Improvement Association
DIHK - Deutsche Handwerkskammer (German Chamber of Crafts)

FoodDrinkEurope - European Food and Drink Industry
BVLH - Deutscher Handelsverband Lebensmittel (German food retailer association)
PepsiCo
FEDIOL - EU vegetable oil and proteinmeal industry association
Coceral - European association of trade in cereals, oilseeds, rice, pulses, olive oil, oils and fats, animal feed and agrosupply
FEFAC - European Feed Manufacturer`s Association
AVEC - European Poultry Meat Sector
CIBE - International Confederation of European Beet Growers
WILMAR International Limited
USSEC - U.S. Soybean Export Council
CEFIC - European Chemicals Industry Council
APAG - European Oleochemicals & Allied Products Group
CESIO - European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
BASF
European Brands Association (AIM)
BDSI - Bund deutscher Süßwarenindustrie (German Sweets Association)
ECA - European Chocolate Association
DBV - Deutscher Bauernverband - (German Farmer`s Association)
CEPF - Confederation of European Forest Owners
CopaCocega - European Farmers and Agricooperatives
ELO - European Landowners Association
USSE - Union de Selvicultores del Sur de Europa
EUSTAFOR - Managing State Forests Responsibly
FECOF - Federation Europeen des Communes Forestieres
UEF - Union of European Foresters
Stora Enso
FFIF - Finnish Forest Industries
Swedish Forest Industries
EOS - European Organization of the Sawmill Industry
FAM
HDH - Hauptverband der deutschen Holzindustrie (Association of German Wood Industry)
French Conseil National du Cuir (French Leather Council)
Carbonex
CEPI - European Paper Industry
ECF - European Coffee Federation

17.5.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Relatrice per parere: Karin Karlsbro

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare

Emendamento

(9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"²⁴ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare

l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹⁰, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹¹, la strategia forestale dell'UE¹², il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero¹³ e altre strategie pertinenti¹⁴ elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia¹⁵ rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva ***fondata sul libero scambio sostenibile e basato sul rispetto delle regole*** che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹⁰, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹¹, la strategia forestale dell'UE¹², il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero¹³ e altre strategie pertinenti¹⁴ elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia¹⁵ rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013) 659.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 400 final

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021) 345 final.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018) 673 final.

Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013) 659.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 400 final

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021) 345 final.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018) 673 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

Emendamento

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare ***alla riduzione netta della deforestazione a livello mondiale promuovendo la produzione sostenibile in zone ad alto rischio e disincentivando la nuova deforestazione in tutte le zone. La politica dell'Unione dovrà inoltre*** influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. ***Una politica commerciale improntata all'apertura e a un libero scambio sostenibile basato sul rispetto delle regole costituisce uno strumento efficace per incidere sui cambiamenti globali, se adeguatamente allineata agli obiettivi del Green Deal.*** Al riguardo sono fondamentali i partenariati ***multilaterali e bilaterali*** e una cooperazione internazionale efficace, ***compresi accordi di libero scambio, con i paesi produttori e consumatori, tenendo conto dei contributi di tutte le parti interessate.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *L'eventuale partenariato o cooperazione dovrebbe consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le autorità locali e il settore privato, segnatamente le PMI e i piccoli proprietari terrieri.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.

(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. ***Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi deve essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia indebitamente restrittiva né perturbatrice degli scambi.*** Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione ed è incentrato sulle materie prime e sui prodotti che rischiano maggiormente di provocare deforestazione e degrado forestale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *Le sfide che il mondo si trova ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità possono essere affrontate soltanto con un'azione globale. L'Unione dovrebbe essere un attore forte a livello mondiale, sia dando l'esempio sia assumendo un ruolo guida nella cooperazione internazionale, onde creare un sistema multilaterale aperto in cui il commercio sostenibile funga da fattore chiave della transizione verde per contrastare i cambiamenti climatici e arrestare la perdita di biodiversità.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, **garantisce condizioni di**

deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.

parità per le imprese dell'UE e si concentra sull'attuazione e sull'applicazione di accordi commerciali nonché sull'avvio di nuovi accordi commerciali che comprendono forti disposizioni applicabili sulla sostenibilità, in particolare per le foreste, e l'obbligo di garantire che gli accordi multilaterali in materia di ambiente, come l'accordo di Parigi e la convenzione sulla diversità biologica, siano attuati in modo efficace. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"²⁴, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori ***per promuovere*** l'adozione di misure analoghe

Emendamento

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"²⁴, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori ***attraverso, tra le altre azioni, la***

in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.

²⁴ COM(2019) 352 final.

promozione di accordi commerciali che includano disposizioni riguardanti la conservazione delle foreste e incoraggino un commercio di prodotti agricoli e forestali che non sia causa di deforestazione e l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.

²⁴ COM(2019) 352 final.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali, ***nonché i pertinenti soggetti interessati sul campo e dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione e il ripristino delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali***, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura ***senza trascurare i quadri nazionali sulla gestione sostenibile delle foreste***. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene ***e delle comunità locali*** nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti

una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.

dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". ***Tutte le norme e tutti i requisiti devono puntare a ridurre al minimo l'onere per i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi ed evitare ostacoli al loro accesso al mercato dell'Unione e al commercio internazionale.*** L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale, ***nonché promuovere il ripristino delle foreste.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i

Emendamento

(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i

consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. ***L'UE dovrebbe inoltre esaminare come integrare il monitoraggio dei diritti fondiari nell'osservatorio dell'UE.*** L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca, ***le organizzazioni non governative, le imprese*** e i paesi terzi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Al fine di garantire che il livello totale degli oneri normativi non sia indebitamente aumentato per gli operatori e i commercianti dei settori contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, valutare il costo degli oneri amministrativi supplementari imposti agli operatori e ai commercianti dal presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a ridurre al minimo gli oneri, in particolare per le piccole e medie imprese. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in stretta collaborazione con le parti interessate.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.

Emendamento

(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, ***nonché promuovere la protezione di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione o da esso esportati, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione ***e nel rispetto dei diritti umani internazionali, delle popolazioni indigene e delle comunità locali adottati dal paese di produzione. Le materie prime e i prodotti interessati*** dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Al fine di riconoscere le buone pratiche, nella procedura di valutazione del rischio si potrebbe ricorrere a regimi di certificazione o ad altri regimi verificati da terzi, che tuttavia non dovrebbero sostituire la responsabilità dell'operatore riguardo alla dovuta diligenza.

Emendamento

(35) Al fine di riconoscere le buone pratiche, nella procedura di valutazione del rischio **e di attenuazione del rischio** si potrebbe ricorrere a regimi di certificazione o ad altri regimi verificati da terzi, che tuttavia non dovrebbero sostituire la responsabilità dell'operatore riguardo alla dovuta diligenza.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) La Commissione dovrebbe presentare linee guida settoriali dettagliate e facilmente fruibili sul modo in cui operatori e commercianti possono porre in essere i propri sistemi di dovuta diligenza per garantire di essere in grado di produrre dichiarazioni di dovuta diligenza conformi ai requisiti del presente regolamento. Le linee guida in parola dovrebbero riguardare tutte e tre le condizioni di adempimento stabilite dal presente regolamento, vale a dire che le materie prime e i prodotti siano a deforestazione zero, siano prodotti a norma di legge nel paese di produzione e nel rispetto dei diritti umani internazionali e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali e siano accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza. È opportuno che le linee guida siano elaborate in stretta collaborazione con i soggetti interessati dell'Unione e i nostri partner commerciali e riviste regolarmente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguire gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

Emendamento

(41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguire gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento ***e dovrebbe agevolare trasferimenti di informazioni tra gli Stati membri, le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra di essi.*** Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) Per garantire che il presente regolamento non crei inutili restrizioni al commercio, è auspicabile che la Commissione collabori con i paesi che sono considerati a rischio standard o

elevato e con i soggetti interessati in tali paesi, in modo da adoperarsi per ridurre il grado di rischio. Tale cooperazione dovrebbe includere anche un'assistenza per affrontare le ragioni per cui il paese in questione non è un paese a basso rischio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.

Emendamento

(48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati ***da condursi secondo un piano definito da ogni Stato membro sulla base di un approccio basato sul rischio***. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

Emendamento

(50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione **o l'esportazione dall'Unione**. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi **o a tre giorni feriali per materie prime e prodotti a rischio di deperimento**, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta.

Emendamento

(51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme ***in tutti gli Stati membri in cui sono stati attivi*** dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta ***e gli operatori che non dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme in tutti gli Stati membri in cui sono stati attivi dovrebbero essere controllati con maggiore frequenza.***

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) Se ha motivo di ritenere che uno Stato membro non effettui controlli sufficienti a garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione, in dialogo con lo Stato membro interessato, dovrebbe essere incaricata di modificare il piano dei controlli in tale Stato membro per ovviare alla situazione.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 52**

Testo della Commissione

Emendamento

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. ***Tali azioni dovrebbero sempre essere***

garantiscono che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

quanto più possibile efficienti sotto il profilo economico e ambientale. È opportuno che gli Stati membri, fatte salve le misure adottate per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della

Emendamento

(55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti *e con i portatori di interessi*, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle

Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.

Emendamento

(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. ***Gli AVP sono intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione. Gli AVP forniscono un importante quadro giuridico sia per l'UE che per i suoi paesi partner, reso possibile grazie alla buona cooperazione e all'impegno da parte dei paesi interessati. È opportuno promuovere nuovi AVP con ulteriori partner. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul lavoro svolto nell'ambito del regolamento FLEGT, che continua a fungere da importante meccanismo per tutelare le foreste del pianeta.*** Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT) ***e incoraggiare altri partner ad adoperarsi per raggiungere questa fase***, il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento, ***garantendo in tal modo che questa parte dell'obbligo di dovuta***

diligenza sia facilmente verificata. I partenariati AVP dovrebbero essere sostenuti con risorse adeguate e un sostegno specifico per lo sviluppo amministrativo e delle capacità. Il regolamento FLEGT si confermerà inoltre un sistema importante che funga da quadro per le consultazioni multilaterali delle parti interessate.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(57 bis) Per garantire che il presente regolamento non crei indebite restrizioni o perturbazioni per il commercio, in particolare i PMS e le PMI, è auspicabile che la Commissione fornisca uno specifico sostegno amministrativo e per lo sviluppo delle capacità ai governi, agli enti locali, alle organizzazioni della società civile e ai produttori dei paesi terzi, soprattutto a quelli piccoli, onde facilitare per tali soggetti il rispetto degli obblighi amministrativi del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) La Commissione dovrebbe controllare costantemente qualsiasi cambiamento che intervenga nelle modalità del commercio dei prodotti e delle materie prime rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora si accerti che tali cambiamenti non hanno una sufficiente motivazione o giustificazione economica se non quella di

eludere gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tra cui la sostituzione di tali prodotti e materie prime con prodotti leggermente modificati che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento pur essendo simili, tali cambiamenti dovrebbero essere considerati un'elusione degli obblighi in oggetto. Ove sia riscontrata un'elusione, è opportuno che la Commissione adotti un atto delegato o, se del caso, presenti una nuova proposta legislativa per modificare il presente regolamento allo scopo di prevenire casi di elusione in futuro.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione *e promuovendo la riduzione della deforestazione nei paesi produttori*, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; ed

(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione **e dei diritti umani internazionali e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali**; ed

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli operatori dispongono di un sistema che consente loro di ricevere le preoccupazioni fondate espresse dalle parti interessate e esaminano approfonditamente tutte le preoccupazioni fondate introdotte in tale sistema.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, **di cui al paragrafo 5 che indichino un rischio non trascurabile** riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato **nonché i commercianti cui ha fornito la materia prima interessata o il prodotto interessato allo scopo di evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato interno o l'esportazione dallo stesso**. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il

paese di produzione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

Emendamento

4. Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, ***che indichino un rischio non trascurabile*** riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma unico

Testo della Commissione

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

Qualora le materie prime o i prodotti interessati ***destinati all'uso commerciale*** siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

I mercati online rispettano gli obblighi di cui all'articolo 4 in relazione alle merci e alle materie prime di cui agevolano la vendita quando non vi è alcun operatore stabilito nell'UE che sia collegato alla vendita.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento

1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. ***L'operatore può chiedere all'autorità competente chiarimenti o assistenza nell'attuazione se non è in grado di raccogliere adeguatamente le informazioni richieste dal presente regolamento.*** Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di

Emendamento

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione, ***o a parti di esso in conformità all'articolo 27,*** e di origine, ad esempio

falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, ***violazione di diritti o violenza nei confronti di popolazioni indigene, comunità locali o altri titolari di diritti fondiari consuetudinari e di difensori dei diritti umani***, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) esistenza di segnalazioni o di controversie riguardanti l'uso o la proprietà di diritti di proprietà fondiaria sull'area utilizzata allo scopo di produrre le materie prime e i prodotti interessati;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) presenza di popolazioni indigene, comunità locali e di altri titolari di diritti consuetudinari di proprietà fondiaria nell'area di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel *risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti* le materie prime e/o i prodotti;

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel *ricollegare la catena di approvvigionamento delle* materie prime e/o *dei prodotti all'appezzamento in cui sono stati* prodotti;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

Emendamento

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale *nonché di violazioni del diritto pertinente*;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) esito dei dialoghi multipartecipativi cui le parti interessate, come i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene, le comunità locali e le PMI, sono state invitate a partecipare attivamente;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'operatore dialoga in modo significativo con i pertinenti gruppi di portatori di interessi, compresi, ma non a titolo esclusivo, le popolazioni indigene, le

comunità locali, i piccoli proprietari terrieri e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari come pure le PMI, durante l'intero processo di valutazione e attenuazione del rischio. Esso interpella tali portatori di interessi prima di adottare qualsiasi decisione che abbia un impatto su questi ultimi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;

Emendamento

(a) modelli di pratiche di gestione del rischio, **comprese quelle attuate mediante regimi di certificazione o altri regimi verificati da terzi**, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione può **adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33** al fine di integrare i paragrafi 2, 4 e 6 relativamente alle informazioni da ottenere, ai criteri di valutazione del rischio e alle misure di attenuazione del rischio che potrebbero essere necessari in aggiunta a quelli elencati nel presente articolo per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento

8. La Commissione può **presentare proposte legislative** al fine di integrare i paragrafi 2, 4 e 6 relativamente alle informazioni da ottenere, ai criteri di valutazione del rischio e alle misure di attenuazione del rischio che potrebbero essere necessari in aggiunta a quelli elencati nel presente articolo per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

***Orientamenti settoriali specifici in
materia di dovuta diligenza***

Al fine di fornire sostegno alle imprese o alle autorità degli Stati membri in relazione al modo in cui le imprese dovrebbero adempiere i loro obblighi in materia di dovere di diligenza, la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenta orientamenti specifici per settore su come istituire i sistemi di dovuta diligenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e su come compilare le dichiarazioni di dovuta diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In particolare, la Commissione fornisce, per ciascun settore disciplinato dal presente regolamento, orientamenti sul modo in cui operatori e commercianti possono soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Gli orientamenti sono elaborati in stretta collaborazione con i pertinenti soggetti interessati dell'Unione e dei partner commerciali e con organismi internazionali competenti in materia di dovuta diligenza, come l'OCSE, e sono facilmente comprensibili e tengono debitamente conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. La Commissione riesamina periodicamente, e almeno ogni tre anni, tali orientamenti e, se del caso, li aggiorna.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Articolo 12 ter

**Armonizzazione della legislazione dell'UE
in materia di dovere di diligenza**

- 1. Gli obblighi di dovuta diligenza stabiliti dal presente regolamento sono complementari a qualsiasi normativa vigente e futura dell'UE in materia di dovere di diligenza.**
- 2. Entro sei mesi dall'adozione della legislazione dell'Unione in materia di dovere di diligenza, la Commissione effettua una valutazione d'impatto globale per analizzare se siano necessarie eventuali modifiche al presente regolamento per garantire l'allineamento e la coerenza tra il presente regolamento e qualsiasi futura legislazione dell'UE in materia di dovere di diligenza. Se del caso, la Commissione presenta un riesame del regolamento per apportare i necessari adeguamenti.**

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti effettuano controlli tesi a stabilire se gli operatori e i commercianti rispettino gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e se le materie prime e i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

1. Le autorità competenti effettuano controlli **sufficienti** tesi a stabilire se gli operatori e i commercianti rispettino gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e se le materie prime e i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3**

3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.

3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento, **della quantità delle materie prime e dei prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dall'operatore o dal commerciante, del periodo di tempo trascorso dal completamento della valutazione del rischio per le materie prime o i prodotti interessati** e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano **una maggiore frequenza di controllo per gli operatori e i commercianti che non dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento in tutti gli Stati membri in cui operano** e una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro tre giorni lavorativi a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

Emendamento

7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro tre giorni lavorativi, **o tre giorni feriali per materie prime e prodotti a rischio di deperimento**, a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti **riguardino** almeno il 5 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 5 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.

Emendamento

9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti **siano sufficienti a garantire statisticamente che le merci e i prodotti pertinenti messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. I suddetti controlli sono basati sull'analisi del rischio di cui al paragrafo 4 e riguardano** almeno il 5 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 5 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento

11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano **senza indebito ritardo** i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia.

Emendamento

12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia, **e sono realizzati in stretta cooperazione con i soggetti interessati.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni.

Emendamento

13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni. **I registri dei**

controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni riguardanti i relativi risultati ed esiti costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE, fatta salva la riservatezza delle informazioni commerciali.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. Se ha motivo di ritenere che uno Stato membro non effettui controlli sufficienti a garantire statisticamente che le merci e i prodotti pertinenti messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, la Commissione è incaricata, di concerto con lo Stato membro interessato, di modificare il piano di cui al paragrafo 3 di tale Stato membro per ovviare alla situazione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento *di un dato prodotto o materia prima che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato;*

(c) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione

e, ove opportuno,

Emendamento

e, ove opportuno, ***per garantire la conformità al presente regolamento,***

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo ***esatto*** in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese prove isotopiche;

Emendamento

(f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese prove isotopiche;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I controlli sono effettuati nel modo che provoca meno perturbazioni per gli scambi e per le operazioni degli operatori e dei commercianti, garantendo nel contempo il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati

Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati

membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto *e l'efficace funzionamento* del presente regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.

Emendamento

4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni *effettive o potenziali* del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri *o di sostenere l'adozione di misure di esecuzione da parte di tali autorità competenti*.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Fatto salvo l'articolo 23*, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure

Emendamento

1. *Oltre all'irrogazione di sanzioni a norma dell'articolo 23*, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al

correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.

commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità ***entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare ***comprendono almeno una delle*** azioni seguenti:

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare ***consistono, in primo luogo, nel cercare di rettificare immediatamente eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2, e poi, qualora non sia stato posto rimedio all'inadempienza, in azioni correttive nel seguente ordine:***

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***distruggere*** la materia prima interessata o il prodotto interessato ***o donarlo*** per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.

Emendamento

(d) ***donare*** la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico ***o, ove ciò non sia possibile, riciclarlo o distruggerlo.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l'operatore o commerciante cerca di far fronte a qualsiasi carenza del sistema di dovuta diligenza che possa aver determinato la non conformità, al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'operatore o il commerciante omette di **adottare** le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

3. Se l'operatore o il commerciante omette di **completare** le misure correttive di cui al paragrafo 2 **entro il termine specificato dall'autorità competente a norma del paragrafo 1** o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1 **al termine di tale periodo**, le autorità competenti provvedono affinché **la materia prima interessata o il prodotto interessato** sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili **in**

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili **a**

caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

qualsiasi violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. ***Le sanzioni sono un complemento alle misure di vigilanza del mercato di cui all'articolo 22.*** Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) esclusione ***temporanea*** dalle procedure di appalto pubblico.

Emendamento

(d) esclusione dalle procedure di appalto pubblico ***per un determinato periodo di tempo a decorrere dalla sentenza.***

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di violazione grave o ripetuta, il diritto di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza al fine di immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o di esportarli è sospeso per un determinato periodo di tempo a decorrere dalla sentenza.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *L'operatore o il commerciante ha il diritto di impugnare qualsiasi sanzione secondo le norme e le procedure dello Stato membro in cui svolge la sua attività commerciale.*

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i tre giorni lavorativi previsti all'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento

(b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i tre giorni lavorativi, ***o i tre giorni feriali per materie prime e prodotti a rischio di deperimento***, previsti all'articolo 14, paragrafo 7;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Le autorità doganali possono distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime

Emendamento

10. Le autorità doganali possono ***donare la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico e, solo qualora ciò non sia possibile, riciclare o*** distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del

e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro **quattro** anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31, **compresa la trasmissione automatica di dati quando vengono apportate modifiche in entrambi i sistemi**. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro **due** anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione **può sviluppare** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento

2. La Commissione **sviluppa** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

(b bis) la trasmissione al sistema di informazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento di informazioni su eventuali modifiche successive relative agli operatori, ai commercianti e ai relativi mandatari, nonché alle materie prime o ai prodotti provenienti da una specifica geolocalizzazione, al fine di garantire che tutti gli Stati membri abbiano accesso alle ultime informazioni aggiornate e ottengano notifiche in merito.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che **può includere** informazioni **sulle** misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

Emendamento

3. ***La Commissione intrattiene un dialogo continuo con i paesi che sono considerati a rischio standard o elevato e con i soggetti interessati su come migliorare la loro categoria di rischio. Prima di cambiare la categoria di rischio per un paese o una parte di esso, la Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione effettua inoltre una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e opinioni da tutte le parti interessate, compresi in particolare le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli proprietari terrieri, le organizzazioni femminili e le organizzazioni della società civile. La Commissione concede al paese e ad altre parti interessate un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che include informazioni su eventuali misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso***

possano passare a una categoria di rischio più alta.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nella notifica la Commissione include quanto segue:

Emendamento

Nella notifica **e nella consultazione** la Commissione include quanto segue:

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio;

Emendamento

(c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto, **medio** o a basso rischio;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se le informazioni fornite da un paese in risposta all'intenzione scritta della Commissione di passare tale paese o parti di esso a una categoria di rischio più elevata sono ritenute affidabili e sufficienti a ovviare alla causa che ha determinato la necessità di modificare la categoria di rischio, la Commissione concede a tale paese il tempo sufficiente per dare attuazione alla risposta fornita alla Commissione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme **la** deforestazione e **il** degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **saranno** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

Emendamento

1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori, **i governi locali e i portatori di interessi** interessati dal presente regolamento, **in particolare coloro che esportano volumi significativi di materie prime di cui all'allegato I**, per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme **le cause alla base della** deforestazione e **del** degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **sono sostenuti da risorse adeguate e sono** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale, **la protezione dei diritti umani** e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime, **buona governance, nonché protezione delle vite e dei mezzi di sussistenza delle comunità dipendenti dalle foreste, compresi le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti consuetudinari di proprietà fondiaria e i piccoli proprietari terrieri**. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare, **tra l'altro**, dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e il Consiglio si impegnano ulteriormente per attuare e applicare gli accordi commerciali nonché concludere nuovi accordi di libero scambio contenenti disposizioni rigorose in materia di sostenibilità, in particolare per le foreste, e l'obbligo di un'efficace applicazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi e la convenzione sulla diversità biologica.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.

2. I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, **le donne** e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per garantire che l'attuazione del presente regolamento non crei indebite restrizioni o perturbazioni per il commercio, in particolare per i PMS, la Commissione fornisce uno specifico sostegno amministrativo e per lo sviluppo delle capacità ai governi, agli enti locali, alle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, e ai produttori dei

paesi terzi, soprattutto a quelli piccoli, onde facilitare per tali soggetti il rispetto degli obblighi amministrativi del presente regolamento. La Commissione garantisce la disponibilità di risorse sufficienti ad aiutare i piccoli proprietari terrieri dei paesi terzi a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e ad agevolare il loro accesso al mercato dell'UE.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

Emendamento

3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, ***compresi processi multipartecipativi volti a definire l'ambito di applicazione della pertinente normativa***, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, ***tutelare i diritti di proprietà, i diritti fondiari e i diritti di accesso alla terra, nonché il diritto di prestare o negare il consenso libero, previo e informato***, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, ***consolidare i sistemi nazionali di governance e applicazione della legge*** e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali.

Emendamento

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali *e dei diritti umani correlati*.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione controlla costantemente i cambiamenti che intervengono nelle modalità del commercio dei prodotti e delle materie prime rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Qualora si accerti che tali cambiamenti non hanno una sufficiente motivazione o giustificazione economica se non quella di eludere gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tra cui la sostituzione di tali prodotti e materie prime con prodotti leggermente modificati che non figurano nell'elenco di materie prime e prodotti di cui all'allegato I pur essendo simili, tali cambiamenti dovrebbero essere considerati una pratica di elusione. Le parti interessate possono informare la Commissione di qualsiasi forma di elusione percepita e la Commissione esamina ogni asserzione motivata presentata da una parte interessata.

Ove sia riscontrata un'elusione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 o, se del caso, di presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento allo scopo di prevenire casi di elusione in futuro.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento su parti interessate vulnerabili quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, in particolare nei paesi terzi, prestando inoltre particolare attenzione alla situazione delle donne. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dalle parti interessate.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Al più tardi **cinque** anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni **cinque** anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:

Emendamento

2. Al più tardi **tre** anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni **tre** anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento, **compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti che intervengono nelle modalità del commercio nei settori disciplinati dal presente regolamento**, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;

Emendamento

(a) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, **destinati in particolare ai PMS e ai paesi considerati a rischio standard o elevato**, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale

Emendamento

(b) l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale

esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.

esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili *e per i piccoli proprietari terrieri affinché si conformino alle prescrizioni del presente regolamento.*

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'impatto sui flussi commerciali, la deforestazione e la possibilità dal punto di vista giuridico, in relazione alle norme commerciali internazionali, di escludere i beni e le materie prime pertinenti prodotti in paesi, o parti di essi, che non sono considerati ad alto rischio dall'obbligo di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza di cui all'articolo 3, lettera c).

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

La riduzione al minimo degli oneri amministrativi

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta il costo degli oneri amministrativi supplementari imposti dal presente regolamento agli operatori e ai commercianti e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a ridurre al minimo gli oneri per le imprese, prestando particolare attenzione alle implicazioni e ai costi dell'applicazione del presente

regolamento, in particolare per le piccole e medie imprese. La valutazione è condotta in stretta collaborazione con le parti interessate.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010
Riferimenti	COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 17.1.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	7.4.2022
Relatrice per parere Nomina	Karin Karlsbro 9.12.2021
Esame in commissione	22.3.2022
Approvazione	16.5.2022
Esito della votazione finale	+: 26 -: 6 0: 10
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Markus Buchheit, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anna Cavazzini, Svenja Hahn, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Angelika Winzig

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

26	+
NI	Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Angelika Winzig, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Jordi Cañas, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Paolo De Castro, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

6	-
ID	Markus Buchheit
The Left	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Sara Matthieu

10	0
ECR	Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil
ID	Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini
NI	Tiziana Beghin, Ernő Schaller-Baross
S&D	Raphaël Glucksmann

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni

6.7.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Relatrice per parere: Anna Cavazzini

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con grande favore il presente progetto di regolamento della Commissione che propone nuove norme obbligatorie di dovuta diligenza per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE. Ritiene tuttavia che la proposta della Commissione dovrebbe essere migliorata sotto alcuni aspetti al fine di garantire la massima efficacia e rassicurare realmente i consumatori sul fatto che i prodotti che acquistano non hanno contribuito alla distruzione delle foreste e degli ecosistemi nel mondo.

Nessun prodotto dovrebbe essere immesso sul mercato interno dell'UE se non si può garantire che non sia associato alla deforestazione, alla conversione degli ecosistemi naturali e al degrado delle foreste e degli ecosistemi. Le misure di vigilanza del mercato e i controlli doganali dovrebbero quindi essere quanto più possibile efficaci. La relatrice propone pertanto modifiche che rafforzino le disposizioni pertinenti, in particolare attraverso una sospensione temporanea dall'immissione sul mercato di tutti i prodotti e di tutte le materie prime che hanno origine in specifiche zone ad alto rischio mentre si effettuano controlli per verificare la loro conformità agli obblighi del presente regolamento. Concentrando tale sospensione su specifiche zone ad alto rischio in un paese, anziché sull'intero paese in questione, si garantisce che tutti i prodotti ad alto rischio pertinenti siano sottoposti a un controllo di conformità senza imporre oneri eccessivi alle autorità doganali e alle autorità competenti.

Inoltre, per fornire ai consumatori informazioni migliori che permettano loro di compiere scelte di acquisto informate, la relatrice propone di creare un elenco pubblico degli operatori e dei commercianti che non hanno rispettato i loro obblighi, nonché delle denominazioni commerciali dei prodotti non conformi in questione.

Un altro aspetto fondamentale legato all'efficacia è la necessità di colmare le lacune per quanto riguarda i prodotti acquistati attraverso mercati online, chiedendo a questi ultimi di adottare misure adeguate per permettere una corretta identificazione del venditore e garantire che sia il venditore che l'acquirente siano adeguatamente informati in merito agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

Per quanto riguarda la sostanza degli obblighi di dovuta diligenza degli operatori, la relatrice

ritiene essenziale che siano rafforzati. Propone di farlo principalmente in cinque modi:

- migliorando gli obblighi di informazione riguardanti le misure adottate nel quadro della procedura di dovuta diligenza;
- estendendo il dovere di diligenza per tenere conto anche dei diritti umani internazionali;
- mediante l'istituzione obbligatoria di un sistema accessibile che permetta a terzi di presentare nuove informazioni e preoccupazioni fondate;
- mediante un sistema uniforme di obblighi di dovuta diligenza a prescindere dal livello di rischio del paese o di parti di esso in cui la materia prima o il prodotto in questione è stato fabbricato;
- se del caso, garantendo un'adeguata partecipazione e consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Infine, la relatrice ritiene fondamentale che tali obblighi non incidano negativamente sui piccoli proprietari terrieri, sia nell'Unione europea che al di fuori di essa. La relatrice cerca di prevenire eventuali effetti indesiderati su questi ultimi imponendo agli operatori di fornire sostegno ai piccoli proprietari terrieri e precisando che gli operatori dovrebbero svincolarsi solo quando possono dimostrare che l'attenuazione non è fattibile, o come misura di ultima istanza in seguito al fallimento dei tentativi di attenuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione e al degrado forestale, tra cui i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) *Dato che i piccoli proprietari terrieri possono contribuire alla produzione delle materie prime interessate fino ad arrivare ben all'80 %, occorre prestare una particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari dovranno affrontare nel contesto del presente regolamento, in particolare al fine di garantire loro un reddito adeguato. È quindi fondamentale che la Commissione fornisca tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari a*

soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione ***né da esso esportati***, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta

Emendamento

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta

diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti, ***o i perimetri geolocalizzati delle aziende agricole o delle piantagioni.*** Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. ***La valutazione del rischio dovrebbe tenere conto di un certo numero di criteri, quali le preoccupazioni inerenti al paese di produzione, la complessità della catena di approvvigionamento, nonché altri elementi pertinenti come ad esempio l'esistenza di segnalazioni o di controversie riguardanti i diritti consuetudinari di proprietà fondiaria sull'area di produzione.*** In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *La Commissione dovrebbe presentare orientamenti chiari e facilmente comprensibili per agevolare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori e dei commercianti. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tenere conto delle esigenze delle PMI in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari, facilitando nel contempo la loro conformità al presente regolamento. Gli orientamenti dovrebbero inoltre fornire informazioni agli operatori su come adempiere ai loro obblighi di dovuta diligenza quando rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono altri requisiti di dovuta diligenza. La Commissione dovrebbe consultare i pertinenti portatori di interessi, anche provenienti da paesi terzi e da organismi internazionali, che hanno competenze in materia di dovuta diligenza.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) *L'unione doganale è stata un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è fondamentale per un'integrazione riuscita dell'Unione e per il corretto funzionamento del mercato*

interno, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. Di conseguenza, per avere un processo di sdoganamento pienamente coordinato ed efficiente delle materie prime e dei prodotti interessati, occorre una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all'Unione e ai suoi residenti in tutti i settori, sostenga l'efficacia e il buon funzionamento del mercato unico e salvaguardi la protezione dei consumatori. In tale contesto, i problemi riguardanti l'interoperabilità delle autorità responsabili dei controlli doganali e non doganali dell'Unione rappresentano ostacoli importanti alla realizzazione di progressi verso una gestione integrata e coordinata delle frontiere e delle dogane.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso **e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati**. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale *i*

Emendamento

(45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche **interoperabili** che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso, **dovrebbero facilitare i processi delle autorità doganali e limitare i costi e gli oneri degli operatori**. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un

commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

approccio "business-to-government" in base al quale gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime ***o prodotti*** in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. ***Allorché un'autorità competente è informata del rischio che i requisiti del presente regolamento possano essere elusi, ad esempio quando una materia prima o un prodotto fabbricati in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati o esportati nell'UE da un paese a basso rischio, mentre la dichiarazione doganale o la dichiarazione di dovuta diligenza indicano che la materia prima o il prodotto sono stati fabbricati in un paese a basso rischio, tale autorità competente dovrebbe adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro delle materie***

prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione sul mercato, nonché effettuare ulteriori controlli. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Emendamento

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, ***il che può includere la sospensione temporanea del diritto di immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione in caso di infrazioni gravi e ripetute.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) "piccoli proprietari terrieri": piccoli agricoltori, pastori, silvicoltori, pescatori che gestiscono aree di dimensioni variabili da meno di un ettaro a 10 ettari. I piccoli proprietari sono mossi da interessi familiari, come

favorire la stabilità del sistema agricolo familiare, ricorrono per lo più alla manodopera familiare per la produzione e utilizzano parte dei prodotti per l'autoconsumo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

Emendamento

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione è **disponibile e trasmissibile per via elettronica, conformemente all'articolo 31, paragrafo 5. La dichiarazione** conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori trasmettono la dichiarazione di dovuta diligenza agli attori interessati a valle della catena di approvvigionamento, riconosciuti dal presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Al fine di evitare duplicazioni delle procedure di dovuta diligenza, gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alla riesportazione delle materie prime e dei prodotti interessati la cui importazione era già soggetta a procedure di dovuta diligenza.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6. L'operatore che riceva nuove informazioni ***pertinenti e accurate***, ivi comprese preoccupazioni fondate, ***che indicano un rischio non trascurabile*** riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, ***nonché i commercianti cui ha fornito la materia prima interessata o il prodotto interessato, onde evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato interno o l'esportazione da tale mercato.*** Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

Gli operatori possono fornire un facile accesso a un canale di comunicazione che consenta a terzi di trasmettere informazioni a norma del presente

paragrafo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso ***nel quadro di un'attività commerciale*** è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento ***e ha la responsabilità di garantire che le materie prime o i prodotti interessati siano a deforestazione zero.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) i registri dell'attività di cui all'articolo 11.

I requisiti per adempiere agli obblighi di dovuta diligenza sono proporzionati e mirano a ridurre al minimo gli obblighi amministrativi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e

1. L'operatore ***che intende immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta da tale***

su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

mercato verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione **o parti di esso** e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, **rispetto dei diritti umani, inclusa la protezione dei diritti delle popolazioni indigene**, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o

Emendamento

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento **o a una zona di produzione distinta** in cui

i prodotti;

sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) prevalenza di pratiche commerciali sleali, quali pratiche di acquisto e fissazione dei prezzi, che compromettono la capacità dei fornitori di produrre le materie prime e i prodotti interessati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale ***o in cui si sono verificate o si verificano tuttora violazioni della pertinente legislazione del paese di produzione;***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, ***anche*** provenienti da regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi, compresi i

(j) informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, ***che possono includere informazioni disponibili online, o informazioni fornite***

sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁹, purché tali **informazioni** soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.

da terzi o provenienti da regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001⁴⁹, purché tali **regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi** soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, **lo sviluppo di capacità dei fornitori** o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Per i casi in cui una decisione che deve essere adottata nell'ambito dell'attenuazione del rischio può avere un impatto su alcuni gruppi di portatori di interessi, come le popolazioni indigene, le comunità locali e altri titolari di diritti consuetudinari di proprietà fondiaria, come pure i piccoli proprietari terrieri, gli operatori adottano misure ragionevoli per consultare tali portatori di interessi, senza incorrere in un indebito ritardo nell'adozione di tale decisione.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Sostegno per i fornitori

1. *La Commissione adotta misure adeguate per favorire il rispetto da parte dei fornitori delle prescrizioni di cui al presente regolamento attraverso misure mirate. Nella definizione di tali misure occorre prestare particolare attenzione alle esigenze dei piccoli proprietari terrieri.*

Le misure mirate possono comprendere:

- (a) investimenti;*
- (b) programmi di sviluppo delle capacità;*
- (c) meccanismi di fissazione dei prezzi.*

2. *La Commissione si impegna nei confronti dei paesi produttori a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che influiscono sulla loro capacità di*

conformarsi al presente regolamento e a proporre orientamenti specifici in relazione ai fornitori, inclusi i piccoli proprietari terrieri.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, *è necessario adempiere a* tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Emendamento

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni *pertinenti e accurate* secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, *si applicano* tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un'autorità competente ottenga o venga a conoscenza di informazioni pertinenti e accurate che indicano un rischio di elusione delle prescrizioni di cui al presente regolamento nel contesto di una procedura di dovuta diligenza semplificata, essa adotta tutte le misure opportune.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Orientamenti

1. ***La Commissione adotta orientamenti chiari e facilmente comprensibili al fine di agevolare il rispetto da parte degli operatori e dei commercianti delle prescrizioni del presente regolamento. Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e delle microimprese e consentono l'assistenza amministrativa e finanziaria.***
2. ***Gli orientamenti aiutano gli operatori, in particolare le PMI e le microimprese, ad adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, fornendo orientamenti sul modo in cui le prescrizioni a norma di diversi atti dell'Unione possono essere integrate nel modo più efficiente.***
3. ***Gli orientamenti sono elaborati in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi, anche di paesi terzi, e, se del caso, con gli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza.***
4. ***La Commissione riesamina e aggiorna regolarmente gli orientamenti tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori interessati.***

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha

ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.

ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità ***entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati e di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere in modo efficace le attività cui al presente articolo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti:

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare ***sono stabilite dall'autorità competente e*** comprendono almeno una delle azioni seguenti:

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***distruggere*** la materia prima interessata o il prodotto interessato ***o donarlo*** per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.

Emendamento

(d) ***donare*** la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato nel caso in cui la donazione non sia possibile o comporti costi eccessivi;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) porre rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che potrebbero aver portato alla non conformità, al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto

3. Se l'operatore o il commerciante omette di completare le misure correttive di cui al paragrafo 2 ***entro il periodo specificato in conformità del paragrafo 1*** o se ***al termine di detto periodo*** persiste la

sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché **la materia prima o** il prodotto **interessato** sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità competenti informano la Commissione della natura delle violazioni del presente regolamento che hanno comportato l'imposizione di sanzioni agli operatori e ai commercianti. La Commissione redige e pubblica ogni anno una relazione di sintesi che contiene dati aggregati sulle sanzioni imposte dagli Stati membri, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità doganali controllano che le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono siano dichiarati correttamente. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi del rischio, al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure del caso, e sono effettuati nell'ambito di un quadro comune di gestione del rischio a livello dell'Unione.

3. Le autorità doganali controllano che le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono siano dichiarati correttamente. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi del rischio **e sull'analisi comparativa dei paesi o di parti di essi in conformità dell'articolo 27**, al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure del caso, e sono effettuati nell'ambito di un quadro comune di gestione del rischio a livello dell'Unione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Le autorità doganali **possono distruggere** la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

Emendamento

10. Le autorità doganali **dovrebbero donare** la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme **per scopi caritatevoli o di interesse pubblico e li possono distruggere unicamente quale misura di ultima istanza qualora la donazione non sia possibile o comporti costi eccessivi**, su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione

Emendamento

4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti **alle autorità doganali competenti dell'Unione, in particolare** all'ufficio

competente.

doganale di destinazione, **nonché all'autorità competente del paese di destinazione.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta **al più tardi** entro **quattro** anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31, **compresa la trasmissione automatica di dati quando vengono apportate modifiche in entrambi i sistemi.** Tale interfaccia elettronica è predisposta entro **due** anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione **può sviluppare** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento

2. La Commissione **sviluppa** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed 'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010	
Riferimenti	COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2022	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 7.4.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	7.4.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Anna Cavazzini 25.1.2022	
Esame in commissione	20.4.2022	17.5.2022
Approvazione	16.6.2022	
Esito della votazione finale	+: 37	–: 0
	0: 6	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Beata Mazurek, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róža Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, Malte Gallée, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, Antonio Maria Rinaldi, Marc Tarabella, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, Rosanna Conte, Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

37	+
ECR	Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski
PPE	Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
RENEW	Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella
THE LEFT	Kateřina Konečná
VERTS/ALE	Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

6	0
ECR	Eugen Jurzyca
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

28.6.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Relatrice per parere: Rosa Estaràs Ferragut

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni

Emendamento

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni

indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali³. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.

indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali³. ***Molti territori boschivi a livello mondiale sono abitati e gestiti da popolazioni indigene e i territori abitati da tali popolazioni ospitano l'80 % della biodiversità della Terra. Nei territori in cui le popolazioni indigene hanno il controllo dei propri terreni, la deforestazione è notevolmente inferiore rispetto ai territori gestiti da governi o altri enti. Il riconoscimento e il rispetto dei diritti fondiari delle popolazioni indigene dovrebbero essere lo strumento primario per prevenire la deforestazione.*** La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.

³ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

³ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Deforestazione e degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra⁵.

Emendamento

(3) Deforestazione, ***conversione degli ecosistemi naturali*** e degrado ***degli ecosistemi e forestale, ad esempio la raccolta eccessiva di legno***, contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola,

dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra⁵.

⁵ IPCC, Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

⁵ IPCC, Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme **la più grande singola** possibilità di mitigazione **naturale** dei cambiamenti climatici.

Emendamento

(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione, **della conversione degli ecosistemi naturali** e del degrado forestale **e degli ecosistemi** da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme **una** possibilità di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Anche le savane, le zone umide e i pascoli ricchi di biodiversità sono minacciati dalla raccolta intensiva, ad esempio dalla raccolta della soia, e dalla produzione bovina. Nel caso dell'olio di palma, le torbiere sono particolarmente a rischio. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se sussista il rischio di incrementare la distruzione di tali ecosistemi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Dei 227 attacchi letali nei confronti di attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio registrati nel 2020, il 70 % degli assassinati stava lavorando per difendere le foreste del mondo dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale. Tali attacchi prendono di mira in modo sproporzionato le popolazioni indigene, che sono state l'obiettivo di un terzo degli omicidi registrati nel 2020.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento

(7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento

normativo il consumo e la produzione nell'UE **delle** sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.

normativo il consumo e la produzione nell'UE **di** sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030. **Altre materie prime interessate incluse nell'ambito di applicazione sono il pollame e i prodotti derivati dal pollame, i prodotti derivati da bovini, compreso il cuoio, i suini, gli ovini e i caprini e i prodotti derivati da suini, ovini e caprini, la gomma e il granturco. Tutte le suddette materie prime, così come tutte le merci che le contengono, che sono state alimentate con tali materie prime o la cui produzione è avvenuta utilizzando tali materie prime, o i prodotti che ne derivano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento sin dalla data della sua entrata in vigore. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di aggiungere ulteriori materie prime e prodotti all'allegato I mediante atti delegati.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione **e** il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto

Emendamento

(10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale **e la perdita di biodiversità**, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle

specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito¹⁶.

Nazioni Unite. *La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a favore del decennio d'azione delle Nazioni Unite per gli OSS, del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema e del decennio delle Nazioni Unite dell'agricoltura familiare.* Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito¹⁶.

¹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf>

¹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf>

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione **progressiva** delle foreste nel mondo è **legata** in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione¹⁷ a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE,

Emendamento

(11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione **e il degrado progressivi** delle foreste **e degli ecosistemi naturali** nel mondo, **nonché le violazioni dei diritti umani sono legati** in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione¹⁷ a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla

una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE".

Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE" ***basato sulla dovuta diligenza obbligatoria.***

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al

Emendamento

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al

riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

riguardo sono fondamentali i partenariati ***multilaterali e bilaterali*** e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori, ***i quali dovrebbero tenere conto dei contributi di tutti i portatori di interessi, compresi i piccoli proprietari terrieri, la società civile, le PMI, le donne, le popolazioni indigene e le comunità locali. Per essere efficaci, tali partenariati dovrebbero garantire incentivi commerciali e sostegno a favore dei mezzi di sussistenza locali, nonché tabelle di marcia riguardanti le riforme da realizzare nei paesi partner.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.

Emendamento

(15) Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) ***e della realizzazione dell'Agenda 2030***. Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), ***al lavoro dignitoso e alla crescita economica (SDG 8)***, all'eliminazione della fame (SDG 2), ***all'eliminazione della povertà (SDG 1)***, ***all'acqua pulita (SDG 6)***, ***alla riduzione delle disuguaglianze (SDG 10)*** e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace. ***Il presente regolamento dovrebbe prendere in esame e rendere una componente centrale della sua attuazione tutte e tre le dimensioni della sostenibilità: la sostenibilità ambientale, sociale ed***

economica. Anche l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno dovrebbe essere un principio guida nell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione di New York sulle foreste²⁰, una dichiarazione politica giuridicamente non vincolante che approva un calendario globale per dimezzare la perdita di foreste naturali entro il 2020 e cercare di porvi fine entro il 2030. La dichiarazione è stata approvata da decine di governi, da molte delle imprese più grandi del mondo, da influenti società civili e organizzazioni indigene. Essa invitava il settore privato a raggiungere l'obiettivo di porre fine alla deforestazione dovuta alla produzione di materie prime agricole quali l'olio di palma, la soia, la carta e i prodotti a base di carni bovine entro il 2020, obiettivo che non è stato raggiunto. Il regolamento dovrebbe contribuire al piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030²¹, il cui obiettivo globale 1 è invertire la perdita di copertura forestale a livello mondiale attraverso una gestione sostenibile delle foreste, compresi la protezione, il ripristino, l'imboschimento e il rimboschimento, il potenziamento degli sforzi per prevenire il degrado forestale e rafforzare il contributo delle foreste ai cambiamenti climatici.

Emendamento

(16) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione di New York sulle foreste²⁰, una dichiarazione politica giuridicamente non vincolante che approva un calendario globale per dimezzare la perdita di foreste naturali entro il 2020 e cercare di porvi fine entro il 2030. La dichiarazione è stata approvata da decine di governi, da molte delle imprese più grandi del mondo, da influenti società civili e organizzazioni indigene. Essa invitava il settore privato a raggiungere l'obiettivo di porre fine alla deforestazione dovuta alla produzione di materie prime agricole quali l'olio di palma, la soia, la carta e i prodotti a base di carni bovine entro il 2020, obiettivo che non è stato raggiunto. Il regolamento dovrebbe contribuire al piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030²¹, il cui obiettivo globale 1 è invertire la perdita di copertura forestale a livello mondiale attraverso una gestione sostenibile delle foreste, compresi la protezione, il ripristino, l'imboschimento e il rimboschimento, il potenziamento degli sforzi per prevenire il degrado forestale e rafforzare il contributo delle foreste ai cambiamenti climatici. ***A tale riguardo, il presente regolamento dovrebbe tenere conto anche dell'operato del partenariato per le dichiarazioni di Amsterdam, che si basa sulla dichiarazione di New York sulle foreste e mira a eliminare la deforestazione correlata alle materie prime agricole entro il 2025, preservando nel contempo le foreste primarie e le aree***

di elevato valore in termini di conservazione, tra l'altro attraverso una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento.

²⁰ <https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests>.

²¹ https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.

²⁰ <https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests>.

²¹ https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo²² che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformatrici nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.

Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo²² che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformatrici nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione ***si sono impegnati ad arrestare la perdita delle foreste e il degrado del suolo entro il 2030 e a invertire tale tendenza, e*** hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi, ***che riconoscono i diritti delle popolazioni indigene e delle***

comunità locali, nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.

²² <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

²² <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.

Emendamento

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna, promuova una maggiore sostenibilità **e sostenga i diritti umani e sociali**, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, **incluso i capitoli vincolanti e applicabili sul commercio e lo sviluppo sostenibile**. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo. **Occorre riconoscere l'importanza strategica di capitoli sulla sostenibilità negli accordi commerciali che siano solidi, coerenti e applicabili, oltre che di un'efficace attuazione degli accordi multilaterali sull'ambiente e il clima. Per tale motivo la Commissione dovrebbe**

valutare attentamente l'impatto degli accordi commerciali sulla deforestazione nell'ambito delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e in altre pertinenti valutazioni, sulla base di dati e di metodologie di valutazione affidabili.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento dovrebbe rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e servire pertanto a promuovere e agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi meno sviluppati (PMS), attraverso la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nonché lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in particolare le iniziative di sostenibilità realizzate dal settore privato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) A seconda del paese in via di sviluppo interessato e della sua

situazione ambientale, sociale ed economica generale, dovrebbe essere preso in considerazione un approccio integrale alla sostenibilità, tenendo conto della dimensione ambientale e di quella sociale ed economica, in particolare quando si fa riferimento ai PMS. Le misure dell'Unione non dovrebbero comportare un'erosione del reddito per le popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro o una regressione nei risultati dei paesi in via di sviluppo e dovrebbero evitare di incentivare le attività illegali, molte delle quali sono legate alla criminalità organizzata transnazionale, i cui effetti sono ancora più disastrosi per l'ambiente e la società. Si dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS, in particolare l'impatto sproporzionato della pandemia sui poveri e sui soggetti vulnerabili, nonché sull'occupazione e sulle disuguaglianze.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali, ***i portatori di interessi in loco, la società civile locale e le comunità locali***; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento ***e rafforzamento*** del ruolo ***e dei diritti*** delle popolazioni indigene ***e delle comunità locali, ad esempio attraverso il riconoscimento dei loro diritti di proprietà fondiaria collettivi sanciti dalla convenzione n. 169 dell'OIL***

diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.

e dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e del loro diritto al consenso libero, previo e informato quale mezzo per evitare, tra l'altro, l'accaparramento dei terreni, riservando lo stesso trattamento ai piccoli proprietari terrieri, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura *rispettose dei diritti umani, nonché garantendo parità di condizioni onde evitare perdite di reddito nei paesi in via di sviluppo e concorrenza sleale*. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene *e delle comunità locali* nella protezione delle foreste *e degli ecosistemi naturali e nel mantenimento di pratiche agricole sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale che non le rendano dipendenti esclusivamente dalla produzione di materie prime per l'esportazione, ma che sostengano una transizione incentrata sull'agroecologia. Dovrebbe riconoscere l'importante ruolo dei piccoli proprietari terrieri nella produzione delle materie prime contemplate nel presente regolamento e dovrebbe altresì promuovere e agevolare la cooperazione scientifica e accademica, nonché programmi di ricerca volti a promuovere la conoscenza e l'innovazione in materia di foreste e conservazione, compresa la conoscenza ancestrale delle comunità locali. Le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli agricoltori e le donne possiedono conoscenze indispensabili in materia di foreste e dipendono fortemente da esse. La conservazione delle risorse naturali non è solo una questione di protezione della biodiversità, ma anche di giustizia sociale nell'ottica di un ripristino ecologico*. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli

Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, **in particolare le donne, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta".** L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale **e promuovere la rigenerazione delle foreste, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta".**

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Dato che la percentuale di piccoli proprietari terrieri impegnati nella produzione delle materie prime contemplate dal presente regolamento può essere molto elevata, occorre prestare particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari terrieri dovranno affrontare con l'attuazione del presente regolamento. È fondamentale che gli operatori che acquistano da piccoli proprietari terrieri forniscano tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione. Per favorire l'adozione di pratiche sostenibili, come l'agroecologia e la gestione delle

foreste a livello di comunità, l'Unione dovrebbe affrontare le cause dirette e indirette della deforestazione, compresa la povertà, promuovendo un reddito adeguato per i piccoli proprietari terrieri che producono merci esportate nell'Unione e garantendo risorse sufficienti per aiutare specificamente i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e agevolarne l'accesso al mercato dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Il presente regolamento tiene conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, secondo i quali tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, sebbene le politiche e le procedure per il rispetto di tali obblighi debbano essere commisurate alle loro dimensioni. In linea con tali principi guida e con le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, il presente regolamento dovrebbe riconoscere che, nell'esercizio della dovuta diligenza, le imprese devono prestare particolare attenzione agli impatti negativi reali e potenziali delle loro attività sui gruppi emarginati o vulnerabili. Le imprese dovrebbero inoltre essere obbligate a prendere in considerazione i diversi rischi cui le donne e gli uomini possono essere esposti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

Emendamento

(22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. ***La Commissione dovrebbe inoltre esaminare in che modo i diritti fondiari possano essere integrati nel monitoraggio nell'ambito dell'osservatorio dell'UE.*** L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca, ***le organizzazioni non governative, gli operatori, le comunità indigene*** e i paesi terzi ***a livello nazionale, regionale e locale.***

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) Il quadro ***legislativo vigente***

Emendamento

(23) Il quadro ***vigente dell'UE sulle***

dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati²⁵, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea²⁶. ***Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE, non sono stati raggiunti²⁷ e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.***

²⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

²⁶ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en

foreste è il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, che verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati²⁵, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea²⁶, che dà attuazione agli accordi volontari di partenariato (AVP). L'efficacia e l'attuazione dei due regolamenti sono state sottoposte a un controllo dell'adeguatezza, dal quale è emerso che, sebbene entrambi abbiano ottenuto un certo successo, una serie di problemi di attuazione ha frenato i progressi verso il pieno conseguimento dei loro obiettivi. L'applicazione e il funzionamento del regime di dovuta diligenza a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, da un lato, e il numero limitato di paesi coinvolti nel processo AVP, solo uno dei quali dispone sinora di un sistema di licenze operativo (Indonesia), dall'altro, hanno ridotto l'efficacia in relazione al conseguimento dell'obiettivo del consumo di legname di provenienza illegale nell'UE.

²⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

²⁶ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione *e* del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione *e* al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento

(32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione, del degrado forestale *e delle violazioni dei diritti umani* e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione, al degrado forestale *e alle violazioni dei diritti umani e del lavoro* non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione, *al diritto internazionale in materia di diritti umani e al principio del libero, previo e informato consenso delle popolazioni indigene*. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere *tre* elementi: obblighi di informazione,

Emendamento

(33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere *quattro* elementi: obblighi di informazione,

valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.

valutazione del rischio, misure di attenuazione del rischio **e obblighi di comunicazione**. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli. ***Gli operatori dovrebbero avere la responsabilità di compiere sforzi ragionevoli per garantire che sia corrisposto un prezzo equo ai produttori dai quali si riforniscono, in particolare i piccoli proprietari terrieri, in modo da garantire loro un reddito adeguato e da affrontare in modo efficace la povertà quale causa profonda della deforestazione.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.

Emendamento

(34) Gli operatori ***che immettono per la prima volta una materia prima o un prodotto interessati sul mercato dell'Unione, o che esportano un prodotto verso un paese terzo***, dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento. ***Il modello dovrebbe essere comprensibile, disponibile in tutte le lingue degli Stati membri ed essere messo a disposizione sul portale web gestito dalla Commissione. Tutti i produttori di interessi dovrebbero poter trasmettere reclami e osservazioni tramite il portale.***

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Considerando 37**

Testo della Commissione

(37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non sono ***PMI*** dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

Emendamento

(37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non sono ***microimprese*** dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Considerando 38**

(38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.

(38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE, **quali il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e l'imminente direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità**, che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento **relativo a una specifica materia prima** non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale; **la Commissione dovrebbe garantire che il quadro giuridico dell'Unione in materia di dovuta diligenza sia armonizzato e coerente.**

^{1bis} **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Per le materie prime *e* i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

(42) Per le materie prime *o* i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) La Commissione dovrebbe garantire risorse finanziarie adeguate e sufficienti, in particolare anche ai fini dell'assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, per aiutare i paesi partner a conformarsi alle prescrizioni del

presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere previste già prima della sua entrata in vigore e della sua piena attuazione, in modo da accrescere le capacità di adattamento delle comunità interessate, prestando particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. ***Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi.*** Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento

(46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

(47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono

Emendamento

(47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale, ***nonché il rischio di violazioni dei diritti umani***, a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello

attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a **tre** livelli: a **basso**, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. **Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre** le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio **basso o** alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, **come pure informazioni fornite da terzi, comprese le comunità locali, le popolazioni indigene e le organizzazioni della società civile.** Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a **due** livelli: a medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento. **La Commissione dovrebbe prevedere un sostegno finanziario e tecnico specifico e rafforzare il dialogo con i paesi partner considerati appartenenti alla categoria ad alto rischio, al fine di sostenerli nella transizione verso la categoria a medio rischio.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Emendamento

(52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo **e che gli operatori che disattendono le prescrizioni del presente regolamento siano responsabili e tenuti a risarcire i danni che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.

Emendamento

(57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze **in materia di "applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale"** (FLEGT) mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento. **La Commissione instaurerà un dialogo con i paesi partner degli accordi di partenariato volontari (APV) sulle modalità di applicazione dei requisiti in materia di**

deforestazione e degrado forestale previsti dal presente regolamento nel contesto degli APV o di altri meccanismi di partenariato e cooperazione. È auspicabile che il presente regolamento tenga conto degli insegnamenti tratti e delle prassi corrette derivanti dall'attuazione degli APV.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(57 bis) La Commissione aiuta i PMS e le PMI a comprendere, attuare e rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, mantenendo una cooperazione aperta per lo sviluppo di capacità con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i produttori, in particolare quelli di piccole dimensioni.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, **di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno** (le "materie prime interessate") **e di prodotti** che contengono le materie prime **interessate** o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, **delle materie prime elencate nell'allegato I** (le "materie prime interessate") che contengono le materie prime o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime **o i prodotti da esse derivati** (i "prodotti interessati"), al fine di:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) prevenire la violazione dei diritti umani legata alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli istituti finanziari operanti nell'Unione che forniscono servizi finanziari a persone fisiche o giuridiche le cui attività economiche consistono o sono collegate alla produzione, alla fornitura, all'immissione sul mercato dell'Unione o all'esportazione da tale mercato di materie prime e di prodotti interessati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso agricolo;

(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di ***foreste, tra cui la conversione di quelle che non erano piantagioni forestali in piantagioni forestali, a un diverso uso del suolo, compreso l'uso*** agricolo;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "uso agricolo": l'uso del terreno per una o più delle seguenti finalità: coltivazione di colture temporanee o annuali con un ciclo vegetativo inferiore o uguale a un anno; coltivazione di colture permanenti o perenni con un ciclo vegetativo superiore a un anno, comprese le colture arboree; coltivazione di prati o pascoli permanenti o temporanei e terreni temporaneamente lasciati a riposo;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "piantazione forestale": la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia **ed** escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rigenerate naturalmente;

Emendamento

(4) "piantazione forestale": la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono **specificamente** incluse **tutte** le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia. **Sono specificamente** escluse **tutte** le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rigenerate naturalmente;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "degrado forestale": **le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra**

Emendamento

(6) "degrado forestale": **i cambiamenti, antropogenici o meno, all'interno di una foresta che incidono negativamente sulla composizione, sulla struttura o sulla funzione delle specie, e riducono la capacità delle foreste di sostenere la biodiversità o di**

cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi;

fornire servizi ecosistemici;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *"dialogo significativo con i portatori di interessi": comprensione delle preoccupazioni e degli interessi dei pertinenti portatori di interessi, in particolare i gruppi più vulnerabili quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene, le comunità locali e le donne, mediante la loro consultazione diretta secondo modalità che tengano conto dei possibili ostacoli a un loro effettivo coinvolgimento.*

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) *"legislazione pertinente del paese di produzione": le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione **in termini di** diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi **e** disciplina commerciale e doganale nel quadro **legislativo** applicabile nel paese di produzione.*

(28) *"diritto pertinente":*

a) *le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione, **i** diritti d'uso del suolo, **la** tutela dell'ambiente, **i** diritti di terzi, **i diritti del lavoro nonché la pertinente** disciplina **in materia fiscale, anti-corruzione, commerciale, doganale, pagamenti e contrattuale nell'ambito del** quadro **giuridico** applicabile nel paese di produzione.*

b) i diritti umani tutelati dal diritto internazionale, in particolare da eventuali trattati e altri strumenti ratificati o approvati dal paese di produzione. Sono compresi in particolare gli strumenti che tutelano: i diritti fondiari consuetudinari e il diritto al consenso libero, previo e informato, sanciti, tra l'altro, dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene e dagli organismi istituiti dalle Nazioni Unite e dai trattati regionali, il diritto all'acqua, il diritto alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, il diritto di difendere i diritti umani e l'ambiente senza subire persecuzioni e vessazioni, i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'OIL e altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra, nonché il diritto umano a un ambiente sano, quale definito nei principi quadro sui diritti umani e l'ambiente e nelle norme e buone pratiche identificate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente. Qualora le legislazioni nazionali non rispettino le norme internazionali, gli operatori garantiscono l'osservanza dei suddetti diritti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) "consenso libero, previo e informato": il diritto umano collettivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali di prestare e negare il proprio consenso prima dell'inizio di qualsiasi attività che possa incidere sui loro diritti, terre, risorse, territori e mezzi di sussistenza e sulla loro sicurezza alimentare. Tale diritto è esercitato mediante rappresentanti di loro scelta e in maniera coerente con le loro

consuetudini, i loro valori e le loro norme;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) "difensore dei diritti umani": un individuo, un gruppo o un organo della società che promuove e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti. Lotta per promuovere e proteggere i diritti civili e politici oltre che promuovere, tutelare e realizzare i diritti economici, sociali e culturali. Promuove e protegge altresì i diritti dei membri di gruppi quali le comunità indigene;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) "difensore dei diritti umani ambientali": un individuo o un gruppo che, a titolo personale o professionale e in modo pacifico, si adopera per tutelare e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente, comprese l'acqua, l'aria, la terra, la flora e la fauna;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quinquies) "misura correttiva": qualsiasi azione o combinazione di azioni volta a ripristinare, risanare o sostituire terre che sono state oggetto di

deforestazione, conversione di ecosistemi o degrado d foreste o ecosistemi;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 sexies) "servizio finanziario":

- a) operazioni di prestito, tra cui: credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting), credito all'esportazione;***
- b) leasing finanziario;***
- c) servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};***
- d) garanzie e impegni;***
- e) partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;***
- f) servizi di intermediazione nel mercato monetario;***
- g) servizi di assicurazione non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter} oppure***
- h) gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni.***

^{1 bis} ***Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).***

^{1 ter} ***Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 septies) "popolazioni interessate": le popolazioni indigene e le comunità locali che possiedono terreni che sono oggetto di deforestazione, conversione di ecosistemi o degrado delle foreste o degli ecosistemi, che abitano su tali terre, che hanno un particolare legame con esse o i cui diritti sono condizionati dalla produzione delle materie prime o dei prodotti interessati.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, **del diritto internazionale e delle norme sui diritti fondiari e i diritti delle popolazioni indigene e delle altre comunità locali, tra cui i diritti fondiari consuetudinari e il diritto al consenso libero, previo e informato, conformemente alla convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, alla convenzione sulla diversità biologica e alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nonché tenendo conto delle disposizioni dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; e**

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e **che il rischio** riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.

2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione **disponibile e trasmissibile per via elettronica e certificata** conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza, **indica le misure che sono state adottate al riguardo per verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento e illustra i motivi per cui la valutazione ha riscontrato un rischio** nullo o trascurabile. **Essa** contiene **altresì** le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati. **Le dichiarazioni e la certificazione sono pubblicate.**

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli operatori consultano i portatori di interessi prima di adottare decisioni che possono incidere su di loro. Ciò implica la fornitura puntuale di tutte le informazioni necessarie affinché i portatori di interessi potenzialmente coinvolti possano prendere una decisione informata in merito a come la decisione potrebbe incidere sui loro interessi. È necessario dare un seguito all'attuazione degli impegni concordati, garantendo che siano affrontati gli effetti negativi sui portatori di interessi coinvolti e potenzialmente coinvolti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. *Gli operatori si adoperano per sostenere, con qualsiasi mezzo, la conformità al presente regolamento da parte dei loro fornitori, tra cui i piccoli proprietari terrieri, anche mediante investimenti e lo sviluppo di capacità, nonché mediante meccanismi di fissazione dei prezzi che garantiscano un reddito adeguato per i produttori dai quali si riforniscono.*

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Nell'ambito del processo di dovuta diligenza, gli operatori garantiscono un dialogo significativo con le parti interessate e la partecipazione di tutti i gruppi di interessati del caso, in particolare con gli interessati e i titolari di diritti potenzialmente coinvolti, segnatamente le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché il loro diritto al consenso libero, previo e informato. Gli operatori consultano le parti interessate prima di adottare decisioni che possono incidere su di loro.*

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della

(a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie; *per i*

specie;

prodotti interessati, la descrizione comprende l'indicazione delle materie prime interessate o dei prodotti da esse derivati che vi sono contenuti come componenti o ingredienti, che sono impiegati come mangimi o che sono utilizzati nel processo di produzione;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

Emendamento

(h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata *e che garantiscono il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene al consenso libero, previo e informato.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) informazioni adeguate e verificabili, ottenute mediante audit indipendenti e opportuni processi di consultazione, secondo cui l'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati non è oggetto di alcuna rivendicazione basata su diritti fondiari delle popolazioni indigene, diritti fondiari consuetudinari o altri diritti fondiari legittimi né di controversie in merito all'uso, alla proprietà o all'occupazione di tale area;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) informazioni adeguate e verificabili che rendano note le opinioni delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri gruppi che rivendicano diritti fondiari in relazione all'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati in merito alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione propone inoltre misure a sostegno dello sviluppo delle capacità dei piccoli proprietari terrieri per quanto riguarda gli obblighi di geolocalizzazione previsti dal presente regolamento. Tra tali misure possono rientrare, fra le altre iniziative, anche un'assistenza tecnica e finanziaria per i piccoli proprietari terrieri affinché possano raccogliere e gestire i dati richiesti, privilegiando nel contempo il trasferimento di tecnologie.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione istituisce, in collaborazione con i paesi produttori, una piattaforma che utilizza immagini satellitari e il posizionamento derivante dall'uso di EGNOS/Galileo e Copernicus per favorire i controlli di conformità e aiutare tutte le parti a progredire rapidamente verso catene di approvvigionamento a deforestazione

zero. Tale piattaforma comprende informazioni per il monitoraggio periodico dell'evoluzione della copertura forestale, mappe tematiche e schede informative di facile consultazione a disposizione delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati, degli operatori e dei commercianti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 **e orientamenti specifici per ciascuna materia prima** al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza **e alle misure che gli operatori devono adottare per aiutare i piccoli proprietari terrieri a fornire informazioni pertinenti e garanzie affinché questi ultimi conservino la proprietà e il controllo dei dati di cui sono titolari.**

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(b) presenza di foreste nel paese e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento

(b) presenza di foreste **e di altri ecosistemi a rischio quali savane, steppe, torbiere, zone umide o mangrovie** nel paese e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese e nell'area di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

(e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, ***manca*** ***o carenza di applicazione dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali o di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari, nonché dei difensori dei diritti umani e dei diritti umani ambientali, violazioni di tali diritti o violenze nei confronti dei suddetti gruppi, governance debole***, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) preoccupazioni inerenti ad altri soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, in particolare in relazione a denunce a carico di un soggetto, preoccupazioni fondate relative alla

deforestazione, al degrado forestale, alle violazioni dei diritti umani o ad attacchi nei confronti di attivisti impegnati nella difesa dei diritti ambientali e fondiari perpetrati da un soggetto o l'inclusione di un soggetto in un elenco delle Nazioni Unite di società e imprese coinvolte in violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) prevalenza di pratiche commerciali, quali pratiche di acquisto e fissazione dei prezzi, che compromettono la capacità degli agricoltori di produrre le materie prime e i prodotti interessati in modo conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

(g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale *e degli ecosistemi, nonché rischio di violazione delle pertinenti leggi o violazione dei diritti umani;*

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi

4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi

effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, **lo sviluppo di capacità e investimenti finanziari a favore dei piccoli proprietari terrieri** o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se del caso, gli operatori assicurano che le valutazioni e le misure di attenuazione del rischio siano adottate garantendo la partecipazione, la consultazione e il consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari che sono presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle

prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e **b)**. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, **se del caso**, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a), **b)** e **c)**. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza **quando gli operatori ne vengono a conoscenza**. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili**, l'operatore **che non è una PMI** elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, **ivi comprese** le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.

Emendamento

2. L'operatore elabora ogni anno una relazione e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web, **in merito agli elementi seguenti:**

- a)** il proprio sistema di dovuta diligenza e le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, **compresi il dialogo con i portatori di interessi e la partecipazione significativa dei portatori di interessi e la comunicazione in merito al disimpegno di cui all'articolo 10;**
- b)** **presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese e nell'area di produzione della materia**

prima interessata o del prodotto interessato;

c) le misure attuate per garantire che i costi di conformità con il presente regolamento siano ripartiti proporzionalmente tra tutti i soggetti coinvolti nelle catene di approvvigionamento e

d) le misure attuate per favorire la conformità dei loro fornitori, in particolare i piccoli proprietari terrieri, attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, nonché meccanismi di fissazione dei prezzi che garantiscano un reddito adeguato per i produttori dai quali si riforniscono.

L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore, le relazioni di cui al paragrafo 2:

(a) includono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e);

(b) descrivono le informazioni e le prove ottenute e utilizzate per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati con l'articolo 3, lettere a), b) e c);

(c) delineano le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e descrivono le eventuali procedure o misure di attenuazione del rischio adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4;

(d) indicano la data e il luogo in cui le materie prime e i prodotti interessati sono stati immessi sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione e

(e) forniscono prove della consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Obblighi di diligenza semplificati

- 1. Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.*
- 2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Orientamenti in materia di dovuta diligenza

Al fine di fornire assistenza alle imprese o alle autorità degli Stati membri su come le imprese devono adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza, la Commissione, in consultazione con i portatori di interessi, con l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, con gli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza, può formulare orientamenti. In sede di elaborazione di tali orientamenti, si tiene debitamente conto anche dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la guida OCSE-FAO per lo sviluppo di catene di approvvigionamento agricolo responsabili.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fatto salvo l'obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8, lo Stato membro può fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle PMI, al fine di agevolare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

5. Fatto salvo l'obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8, lo Stato membro può fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, ***nonché orientamenti specifici per ciascuna materia prima***, tenendo conto della situazione delle PMI, al fine di agevolare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del

Emendamento

3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano, ***che è reso pubblico***, contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare

rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento e di **qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.**

l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti **inadempimenti dell'obbligo** di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento, **della quantità delle materie prime e dei prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dall'operatore o dal commerciante, del periodo di tempo trascorso dal completamento della valutazione del rischio relativa alle materie prime o ai prodotti interessati, della vicinanza degli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati a foreste e ad altri ecosistemi naturali e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia.**

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento

11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano, **senza indebito ritardo**, i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione, **le organizzazioni della società civile e i sindacati** e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, **compreso il contenuto** di tali controlli, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità e i costi **dei controlli** che sono stati recuperati.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo **e i criteri di rischio su cui essi si basano**, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, **compresi i risultati** di tali controlli, **il numero e gli esiti dei controlli effettuati sulle materie prime e sui prodotti interessati, compresi i risultati di tali controlli**, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità e **gli operatori e i commercianti nei confronti dei quali tali misure sono state adottate, nonché la denominazione commerciale dei prodotti non conformi**, i costi **legati alle attività di attuazione** che sono stati recuperati **in ciascun caso, e gli operatori e i commercianti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al presente regolamento**

e nei confronti dei quali un'autorità amministrativa o un tribunale ha irrogato sanzioni definitive in linea con l'articolo 23 entro i quattro anni precedenti, compresa la denominazione commerciale dei prodotti non conformi interessati.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello dell'Unione dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Emendamento

2. I servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello dell'Unione dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1. ***Sulla base di tale quadro generale, la Commissione formula raccomandazioni alle autorità competenti per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento.***

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indebito ritardo qualsiasi sanzione amministrativa o penale, anche sotto forma di avvertimento formale, irrogata a operatori o a commercianti per violazione degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco degli operatori e dei commercianti identificati conformemente al paragrafo 2 bis che non hanno ottemperato agli obblighi di cui nel presente regolamento e la denominazione commerciale dei prodotti non conformi interessati. L'operatore o il commerciante interessato è informato del suo inserimento nell'elenco. L'elenco è messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione e regolarmente aggiornato.*

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *La Commissione rimuove un operatore o un commerciante dall'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti non prima di un anno se lo Stato membro le ha notificato che l'operatore o il commerciante ha adottato misure correttive sufficienti, compresi il pagamento integrale delle sanzioni e il miglioramento del suo sistema di dovuta diligenza, e se l'autorità dello Stato membro interessato non ha trasmesso ulteriori segnalazioni di sanzioni o procedimenti amministrativi o penali relativi a presunte inadempienze. La Commissione pubblica nella sua relazione annuale, per ciascun operatore o commerciante che è stato rimosso dall'elenco, una breve motivazione.*

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti **possono adottare** misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.

Emendamento

Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti **adottano** misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Fatto salvo** l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive **adeguate e proporzionate** per porre fine alla non conformità.

Emendamento

1. **Oltre all'imposizione di sanzioni in conformità dell'**articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive per porre fine alla non conformità **entro un termine determinato e ragionevole**.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato o donarlo per scopi caritatevoli o di interesse

Emendamento

d) distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato o donarlo per scopi caritatevoli o di interesse

pubblico.

pubblico, *se possibile*;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) porre rimedio alle carenze del sistema di dovuta diligenza che possono aver portato alla non conformità, al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'operatore o il commerciante omette di **adottare** le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto **sia ritirato o richiamato** o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

3. Se l'operatore o il commerciante omette di **portare a compimento** le misure correttive di cui al paragrafo 2 **entro il termine specificato dall'autorità competente a norma del paragrafo 1** o se, **scaduto tale termine**, persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché **la materia prima o il prodotto interessati siano ritirati o richiamati** o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui

a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale **o alle violazioni dei diritti umani** e al valore delle materie

livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) in caso di violazione grave o recidività, sospensione del diritto di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza al fine di immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o di esportarli; richiamo delle materie prime o dei prodotti interessati messi in vendita, anche presso rivenditori al dettaglio; e sanzioni penali, conformemente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli operatori che non rispettano gli obblighi nel quadro del presente regolamento hanno altresì la responsabilità e l'obbligo di risarcire i danni che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato. L'azione di accertamento della responsabilità è proposta dinanzi alla giurisdizione

competente da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo a procedere in tal senso.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione **può sviluppare** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento

2. La Commissione **sviluppa** un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a **tre** livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi **a basso o** ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano **un basso o** un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi **a basso o** ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a **due** livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze. **Tale processo è sviluppato in stretta concertazione con i paesi produttori e nel rispetto di indicazioni e scadenze specifiche in merito ai casi in cui è possibile prevedere un riesame della classificazione di un paese ad alto rischio.**

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La classificazione dei paesi o delle parti di paesi *a basso e* ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

Emendamento

2. La classificazione dei paesi o delle parti di paesi ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 ***segue un processo di valutazione trasparente che*** tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e ***da terzi, comprese le popolazioni indigene, le comunità locali, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali,*** e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) situazione specifica di ciascun paese interessato per quanto riguarda la produzione delle materie prime o dei prodotti interessati;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;

Emendamento

b) tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate, ***sulla base di prove solide del fatto che il tasso di espansione dei terreni agricoli è direttamente legato alla deforestazione e al degrado forestale;***

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;

Emendamento

d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC, ***riconoscendo nel contempo anche gli sforzi profusi da tale paese nell'attuazione del suo NDC;***

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) accordi e altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;

Emendamento

e) accordi e altri strumenti, ***compresi i meccanismi di partenariato e cooperazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1,*** conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale.

f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, ***alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e al diritto pertinente***, e di misure di contrasto efficaci al fine di ***assicurare che tali normative siano attuate e di*** prevenire e sanzionare le attività ***legate alla produzione di materie prime a fini di esportazione*** che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale ***o dalla non conformità alla normativa pertinente***.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) eventuale esistenza di approcci giurisdizionali sviluppati dalle giurisdizioni nazionali e subnazionali con il coinvolgimento significativo di tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali, le donne e il settore privato, inclusi le microimprese, le PMI e i piccoli proprietari terrieri, al fine di contrastare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione e il degrado degli ecosistemi naturali, le violazioni dei diritti fondiari e la produzione illegale;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) eventuale messa a disposizione, in modo trasparente, di dati pertinenti da parte dal paese in questione.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

Emendamento

La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. ***Essa procede inoltre a una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e opinioni presso tutte le parti interessate, segnatamente le persone vulnerabili, le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli proprietari terrieri, le donne e le organizzazioni della società civile, sindacati inclusi.*** La Commissione concede al paese ***e alle altre parti interessate*** un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto ***o a basso*** rischio;

Emendamento

c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto rischio.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Il sistema di analisi comparativa è corredato di un solido sostegno e di informazioni chiare messe a disposizione dei paesi interessati dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe predisporre un meccanismo di sostegno specifico e orientamenti e iniziative specifici per le materie prime in collaborazione con i paesi identificati come ad alto rischio, al fine di contribuire al miglioramento del loro livello di rischio affinché rientrino nella categoria standard. Tale sostegno dovrebbe basarsi su un dialogo strutturato, su una cooperazione reciproca e sul rafforzamento dei meccanismi di partenariato e cooperazione esistenti e nuovi, compresi, a titolo non esaustivo, gli esempi di cui all'articolo 28.*

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme **la** deforestazione e **il** degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **saranno** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, **nonché sulla** deforestazione, **il** degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione **possono contemplare** dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi

1. La Commissione avvia un dialogo **e lavora in partenariato** con i paesi produttori interessati dal presente regolamento, **compresi quelli coinvolti nei processi AVP FLEGT**, per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme **le cause profonde della** deforestazione e **del** degrado forestale, **e adottare sistemi agroecologici e di produzione che non comportino la distruzione delle foreste e che rispettino i diritti umani, comprese la povertà strutturale e la necessità di un reddito dignitoso per le società dipendenti dalle foreste e dagli ecosistemi nei paesi partner interessati dal presente regolamento.**

esistenti **o accordi** che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **sono finalizzati a consentire lo scambio di informazioni e di buone pratiche, sono sostenuti da risorse tecniche e finanziarie sufficienti e sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, la lotta alla deforestazione e al degrado forestale, la tutela dei diritti umani e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime, stimolando al contempo attività commerciali stabili e legali, e contribuendo a economie e società sostenibili e inclusive. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione mirano a rafforzare la cooperazione con le autorità doganali dei paesi produttori e altre autorità di contrasto pertinenti, a rafforzare o migliorare il buon governo, come pure a tutelare i diritti, i mezzi di sussistenza e il sostentamento delle comunità che dipendono dalle foreste, comprese le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti fondiari consuetudinari e i piccoli proprietari, in particolare le donne, nel rispetto della loro cultura e delle loro consuetudini. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione comportano altresì l'agevolazione della cooperazione scientifica e accademica.** I partenariati e i meccanismi di cooperazione **garantiscono e contemplano dialoghi e collaborazioni** strutturati **multipartecipativi**, programmi e azioni di sostegno, **compresa l'assistenza allo sviluppo e all'attuazione di quadri nazionali per la silvicoltura e la**

silvicoltura sostenibile, un sostegno tecnico specifico e finalizzato allo sviluppo delle capacità, intese amministrative e disposizioni in accordi o convenzioni esistenti, nonché incentivi commerciali che permettano ai paesi produttori, con una particolare attenzione per i piccoli proprietari, le popolazioni indigene e le comunità locali, di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento, senza lasciare indietro nessuno e agevolando il loro accesso al mercato dell'Unione. Essi dovrebbero essere basati su tappe fondamentali temporalmente definite concordate con portatori di interessi locali quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento. Tutti questi partenariati e meccanismi di cooperazione sono particolarmente pertinenti per i paesi elencati nella categoria ad alto rischio.

I partenariati e i meccanismi di cooperazione tengono debitamente conto delle dimensioni ambientale, sociale ed economica. Occorre evitare l'erosione del reddito delle popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro, la regressione dei risultati conseguiti dai paesi in via di sviluppo e gli incentivi per le attività illegali.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione si avvale

dell'ampia esperienza e delle vaste competenze di organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, per quanto riguarda il sostegno tecnico specifico necessario ai paesi partner interessati dal presente regolamento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione, in partenariato con i paesi produttori, agevola un processo che coinvolge i portatori di interessi, i piccoli proprietari terrieri e le comunità locali al fine di sviluppare modelli di fissazione dei prezzi che consentano agli agricoltori di ottenere un reddito dignitoso e di produrre beni sostenibili a deforestazione zero, e valuta la possibilità di introdurre incentivi positivi affinché i piccoli proprietari terrieri adottino pratiche sostenibili.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori per elaborare e attuare congiuntamente tabelle di marcia nazionali al fine di aiutare i piccoli proprietari terrieri a conformarsi ai requisiti dell'UE. Tali tabelle di marcia sono elaborate e attuate con la partecipazione inclusiva dei piccoli proprietari terrieri, delle popolazioni

indigene e delle comunità locali.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire **la** piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.

Emendamento

2. I partenariati e la cooperazione **sono dotati di risorse finanziarie adeguate** e dovrebbero **sostenere e** consentire **il monitoraggio della** piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, **in particolare i difensori dell'ambiente a livello locale**, le popolazioni indigene, le comunità locali, **le donne** e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri. **La Commissione aiuta i PMA a comprendere, attuare e rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, mantenendo una cooperazione aperta per lo sviluppo di capacità con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i produttori, in particolare i piccoli produttori.**

I partenariati e la cooperazione includono il sostegno alla demarcazione e al riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compresi i diritti fondiari, in linea con le norme internazionali, al fine di chiarire la situazione giuridica interna e stabilire obblighi chiari per le imprese, nonché il sostegno – ove non sia già previsto da accordi e dialoghi esistenti come gli AVP FLEGT – a un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance nel settore forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione e al degrado forestale.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

Emendamento

3. I partenariati e la cooperazione promuovono, ***in consultazione con le popolazioni indigene, le comunità locali, le organizzazioni della società civile e i piccoli proprietari terrieri, nonché attraverso processi multipartecipativi***, lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa ***e di riforme giuridiche, tenendo conto del quadro giuridico nazionale esistente, ove pertinente***, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare ***la governance e l'applicazione della legge***, la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività, ***compresa l'agroecologia***, e la competitività agricole, ***una maggior sicurezza alimentare*** e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, ***le donne***, le popolazioni indigene, le comunità locali, e ***altri gruppi che sono titolari di diritti fondiari consuetudinari, cercare di ottenere il riconoscimento e il rispetto dei loro diritti fondiari, della proprietà, del possesso e dell'accesso alla terra, e del diritto al consenso libero, previo e informato, in conformità delle norme internazionali e in linea con gli Orientamenti volontari sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste***, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

I progetti sviluppati nell'ambito di tali partenariati, compresi quelli incentrati sulla conservazione e il ripristino, rispettano i diritti delle popolazioni indigene, ottengono il loro consenso libero, previo e informato in merito a qualsiasi progetto o sviluppo nei loro territori e rispettano i loro diritti fondiari, quali definiti dalle norme internazionali.

La Commissione continua inoltre a sostenere i principali programmi, progetti e iniziative in corso intesi ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, come gli AVP FLEGT o il programma di collaborazione delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo, come anche le iniziative nazionali e regionali specifiche previste dalla sua politica di sviluppo.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di

Emendamento

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale *e ad evitare l'effetto inverso, vale a dire il trasferimento delle catene di approvvigionamento legate a una deforestazione indesiderata verso altre regioni del mondo*, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio,

catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione *degli* ecosistemi *forestali*.

il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione *delle foreste e di altri* ecosistemi *naturali e diritti umani correlati*.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *La Commissione istituisce una banca dati europea che raccoglie dati relativi ai progetti in corso e passati che coinvolgono l'Unione e paesi terzi, nonché ai progetti bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, al fine di valutarne l'impatto sulle foreste mondiali.*

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *La Commissione aiuta i paesi a garantire che i loro sistemi di licenze FLEGT siano pienamente conformi alle prescrizioni del presente regolamento in materia di deforestazione zero.*

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Le procedure di cui al paragrafo 1 sono giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose, e prevedono mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi, e gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giudiziario.*

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Ai fini del paragrafo 6, i progetti comprendono un meccanismo per monitorare ed evitare impatti negativi sui diritti umani e un meccanismo per il trattamento dei reclami accessibile a livello locale e trasparente. Una particolare attenzione deve essere prestata ai progetti in zone con esigenze o vulnerabilità specifiche, ad esempio zone che presentano sfide ambientali particolari o vincoli naturali e zone ad alto valore naturalistico.*

I progetti rispettano e promuovono i diritti intrinseci delle popolazioni indigene, in particolare i diritti che esse vantano sulle loro terre, i loro territori e le loro risorse, il diritto all'autodeterminazione e il diritto al consenso libero, previo e informato.

I progetti sono coerenti sotto il profilo tecnico e finanziario. Oltre ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, i costi relativi all'acquisto di terreni e altre proprietà sono considerati ammissibili al finanziamento nel quadro dei paragrafi 6 e 7 se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:

a) l'acquisto è finalizzato all'attuazione di misure correttive o ad apportare benefici diretti alle popolazioni colpite; e

b) il terreno o la proprietà acquistati sono riservati a lungo termine all'attuazione di misure correttive o ad apportare benefici diretti alle popolazioni colpite.

Il presente articolo si applica fatti salvi i diritti al risarcimento o ad altri rimedi cui una parte può avere diritto indipendentemente dal presente regolamento.

^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo all'istituzione di un meccanismo di ricorso per le comunità i cui diritti sono stati lesi da violazioni del presente regolamento e all'introduzione di sanzioni legate al danno ambientale.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.

Emendamento

4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento. ***I produttori, compresi i piccoli proprietari terrieri, hanno accesso a tutte le informazioni che li riguardano.***

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta se vi è il rischio di incrementare la distruzione di savane, zone umide, torbiere e pascoli ricchi di biodiversità, tra gli altri ecosistemi, a causa della raccolta intensiva e della produzione bovina correlate alla produzione di materie prime, e valuta la necessità di modificare di conseguenza il presente regolamento.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento su portatori di interessi vulnerabili quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, in particolare nei paesi terzi, prestando inoltre un'attenzione particolare alla situazione delle donne. Il

monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente, e tiene conto delle informazioni fornite da portatori di interessi quali paesi terzi, organizzazioni intergovernative, non governative, della società civile e dei piccoli proprietari terrieri, nonché popolazioni indigene e comunità locali, anche attraverso dialoghi multipartecipativi. Entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 2, la Commissione propone, tenendo conto dei risultati del processo di monitoraggio, misure volte a sostenere tali portatori di interessi, in particolare al fine di:

a) garantire che i metodi e la portata della loro produzione siano in grado di rispettare i criteri di sostenibilità stabiliti nel regolamento, che le loro materie prime e i loro prodotti siano tracciabili e che la loro origine sia trasparente;

b) promuovere, quando necessario, la loro transizione verso pratiche agricole sostenibili sul piano sociale e ambientale che non li rendano esclusivamente dipendenti dalla produzione di materie prime per l'esportazione, ma sostengano una transizione incentrata sull'agroecologia, nonché promuovere il mantenimento di tali pratiche;

c) agevolare e sostenere la loro inclusione nelle catene di approvvigionamento che portano al mercato interno dell'Unione, creando condizioni e incentivi che consentano loro di rispettare i requisiti normativi dell'Unione;

d) fornire loro sostegno e incentivi per la conservazione delle foreste e degli ecosistemi naturali sui loro terreni utilizzati per la produzione di materie prime;

e) garantire che i diritti delle popolazioni indigene e delle altre comunità locali che sono titolari di diritti di proprietà fondiaria siano adeguatamente tutelati.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 3 la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'allegato I per includervi **prodotti interessati che contengono le** materie prime interessate **o che sono stati realizzati usando tali materie prime.**

Emendamento

4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 3 la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'allegato I per includervi **ulteriori** materie prime interessate.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, citate all'articolo 1 del presente regolamento¹.

Emendamento

Merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, citate **come "materie prime interessate"** all'articolo 1 del presente regolamento¹ ***Bovini, cacao, caffè, granturco, gomma naturale, olio di palma, pollame, soia, ovini e caprini, suini, legno. In conformità dell'articolo 1 del presente regolamento, quest'ultimo si applica a tutte le merci che contengono o sono state alimentate con o sono state prodotte utilizzando "materie prime interessate" o prodotti da esse derivati, e sono qui denominate "prodotti interessati". Un elenco indicativo di tali prodotti è contenuto nella tabella figurante nel presente allegato.***

¹ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura

¹ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura

tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Allegato I – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco indicativo dei "prodotti interessati" classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed 'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010
Riferimenti	COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 7.4.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Rosa Estaràs Ferragut 26.1.2022
Approvazione	23.6.2022
Esito della votazione finale	+: 11 –: 0 0: 9
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Eric Andrieu, Stéphane Bijoux, Lefteris Christoforou, Antoni Comín i Oliveres, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Malte Gallée
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Helmut Geuking, Constanze Krehl, Colm Markey, Luisa Regimenti, Ralf Seekatz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

11	+
NI	Antoni Comín i Oliveres
RENEW	Barry Andrews, Stéphane Bijoux
S&D	Eric Andrieu, Mónica Silvana González, Constanze Krehl, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino
VERTS/ALE	Malte Gallée, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt

0	-
---	---

9	0
ECR	Beata Kempa
ID	Alessandra Basso
PPE	Lefteris Christoforou, Helmut Geuking, Rasa Juknevičienė, Colm Markey, Janina Ochojska, Luisa Regimenti, Ralf Seekatz

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

16.6.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

Relatore per parere: Norbert Lins

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche

Emendamento

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte (***circa l'80 %***) della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. ***Le foreste creano posti di lavoro e rendono dinamiche le zone rurali. La loro gestione sostenibile contribuisce alla loro***

sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali¹⁸. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.

buona salute e alla conservazione della biodiversità al loro interno. Le foreste ***incarnano valori culturali, sociali e spirituali ricoprendo buona parte dei territori tradizionalmente abitati dalle popolazioni indigene e danno*** sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali¹⁸. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.

¹⁸ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

¹⁸ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea¹⁹. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a

Emendamento

(2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea¹⁹. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.

perdere 10 milioni di ettari di foresta.

Anche le foreste sono fortemente interessate da questo cambiamento climatico e sarà necessario far fronte a molte sfide per garantire l'adattabilità e la resilienza delle foreste nei prossimi decenni.

¹⁹ FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en>.

¹⁹ FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en>.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.

Emendamento

(4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme, ***unitamente a una bioeconomia sostenibile***, la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

Emendamento

(14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo, ***senza tuttavia creare condizioni di concorrenza sleale fra le imprese dell'Unione e quelle dei paesi terzi, in particolare nei settori della produzione agricola e dell'agroalimentare.*** Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di proteine, che sono necessarie per lo sviluppo

dell'agricoltura. È pertanto auspicabile che la Commissione proponga un piano per le proteine che assicuri l'indipendenza proteica dell'Unione, garantendo nel contempo che tale piano non contribuisca alla deforestazione su scala globale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.

Emendamento

(18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione. ***Il presente regolamento dovrebbe, pertanto, essere conforme alle norme dell'OMC e le misure in esso stabilite non dovrebbero essere restrittive degli scambi più di quanto sia necessario per il conseguimento dell'obiettivo legittimo del regolamento.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"³⁸ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo

Emendamento

(19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"³⁸ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo

modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, **nonché sostenga i diritti umani**, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali **e la società civile locale**; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene **e delle comunità locali**, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste,

climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.

l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene **e delle comunità locali** nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, **dando loro sostegno**, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale. **La Commissione dovrebbe garantire condizioni di parità e una migliore comprensione comune delle catene di approvvigionamento "a deforestazione zero" per aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento e ridurre al minimo il rischio di deforestazione e di degrado forestale.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi,

Emendamento

(26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica **e prevedibilità** ed essere misurabile con

oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale. ***Le definizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero inoltre tenere conto della proporzionalità dei requisiti, come pure delle misure adeguate che le imprese dovrebbero adottare in funzione dell'impatto di cui sono responsabili.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.

Emendamento

(29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero. ***È inoltre opportuno che tali obblighi assicurino la tutela dei diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale, in particolare dai trattati e da altri strumenti ratificati o approvati dal paese di produzione, e mantengano altresì condizioni di parità, affrontando eventuali condizioni di concorrenza sleale tra l'Unione e le imprese di paesi terzi che vendono prodotti sul mercato interno.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Al fine di agevolare l'accesso degli operatori, delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati e delle pertinenti parti interessate a informazioni fattuali, affidabili e aggiornate sulla deforestazione, la Commissione dovrebbe

istituire una piattaforma per lo scambio di informazioni sulla deforestazione comprendente le aree forestali di tutto il mondo, dotata di una gamma di strumenti che consentano a tutte le parti di progredire rapidamente verso catene di approvvigionamento a deforestazione zero. Tale piattaforma dovrebbe includere mappe tematiche, una mappa della copertura del suolo con una visualizzazione cronologica a partire dal 2015 e una serie di classi di mappe che consentano di determinare la composizione del paesaggio. La piattaforma dovrebbe altresì fornire un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale, e una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione. Al fine di promuovere l'utilizzo delle informazioni più accurate e tempestive, di sviluppare la valutazione e l'analisi dei rischi, di migliorare i controlli sulle dichiarazioni e l'analisi comparativa dei paesi, sviluppando nel contempo un approccio cooperativo, la piattaforma dovrebbe essere messa a disposizione di tutte le pertinenti parti interessate. La piattaforma dovrebbe utilizzare immagini satellitari, fra cui quelle fornite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus, che hanno la capacità di fornire le informazioni fattuali, affidabili e aggiornate richieste, garantendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione nella fornitura di dati.

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe sviluppare una piattaforma digitale che utilizzi le immagini satellitari degli strumenti di osservazione della Terra, tra cui Copernicus, per fornire una solida serie di informazioni e prove attendibili sulla situazione della deforestazione in regioni specifiche e aiutare tutte le parti interessate ad attuare il programma in modo pragmatico e non burocratico. La mobilitazione delle tecnologie moderne consentirebbe un'attuazione del regolamento agevole e basata su dati concreti, con una maggiore efficienza e notevoli semplificazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Emendamento

(b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale ***causata dalla deforestazione.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento tiene conto della specificità di ciascuna materia prima interessata per quanto concerne la sua catena di produzione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso ***agricolo***;

Emendamento

(1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a ***un altro uso del suolo che ne riduca il sequestro di carbonio***;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "degrado forestale": le operazioni di

Emendamento

(6) "degrado forestale": le operazioni di

raccolta che non sono sostenibili e provocano **la** riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti **dalla foresta**, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi;

gestione forestale che non sono sostenibili e **che** provocano **una** riduzione **notevole o irreversibile** o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine, **in un periodo di tempo superiore a una rotazione delle foreste, ove pertinente**, dei benefici complessivi offerti **dalle foreste**, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi **e inoltre se, dopo l'abbattimento definitivo, il sito non è rigenerato mediante un'adeguata piantumazione o semina o la rigenerazione naturale, o una combinazione delle suddette, in linea con i piani di gestione forestale approvati, se del caso**;

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "operazioni di raccolta sostenibili": la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;

Emendamento

(7) "operazioni di raccolta sostenibili": la raccolta effettuata **nel quadro di una gestione forestale sostenibile o** tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre **2020**, e

Emendamento

(a) le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre **2019**, e

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre **2020**;

Emendamento

(b) il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre **2019**;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "prodotto": coltivato, raccolto, allevato o ottenuto ***nell'appezzamento*** in questione, oppure nutrito con alimenti provenienti da ***tale appezzamento***;

Emendamento

(9) "prodotto": coltivato, raccolto, allevato o ottenuto ***negli appezzamenti*** in questione, oppure nutrito con alimenti provenienti da ***tali appezzamenti, durante il processo di produzione o di allevamento***;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

Emendamento

(b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, ***o in base alla definizione di***

cui all'articolo 2, punto 28, del presente regolamento, e senza alcuna violazione dei diritti umani lungo la catena di approvvigionamento; e

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

Emendamento

6. L'operatore che riceva nuove informazioni ***pertinenti***, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di dovuta diligenza attribuito dal sistema di informazione di cui all'articolo 31 in relazione a tutte le materie prime o i prodotti interessati che gli sono stati forniti;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

Emendamento

4. Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni ***pertinenti***, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

Qualora le materie prime o i prodotti interessati, ***che siano conformi ai requisiti richiesti***, siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente regolamento ***la*** dovuta diligenza comprende:

Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento ***il sistema di*** dovuta diligenza comprende:

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni sulle materie prime o i prodotti interessati, suffragate da elementi di prova:

Emendamento

1. L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3, ***tenendo conto della loro compatibilità e conformità alle legislazioni locali***. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni sulle materie prime o i prodotti interessati, suffragate da elementi di prova:

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione;

Emendamento

(d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione; ***per quanto riguarda il bestiame, gli operatori raccolgono tutte le informazioni necessarie collegando le effettive informazioni di identificazione e di tracciabilità;***

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) informazioni adeguate e verificabili secondo cui le materie prime e i prodotti interessati sono a deforestazione zero;

Emendamento

(g) informazioni adeguate e verificabili secondo cui le materie prime e i prodotti interessati sono a deforestazione zero, ***comprese le informazioni fornite dalla piattaforma istituita a norma dell'articolo 18 bis;***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) informazioni adeguate e verificabili ***secondo cui*** la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

Emendamento

(h) informazioni adeguate e verificabili ***lungo tutta la catena di approvvigionamento che assicurino che*** la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicate le normative sulla riservatezza e sul segreto professionale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

Emendamento

(c) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato, ***tenendo conto delle informazioni fornite dalla piattaforma istituita a norma dell'articolo 18 bis;***

Motivazione

Alcune unità di materie prime/prodotti potrebbero non essere direttamente collegate a una

determinata localizzazione. Sarebbe più fattibile se le catene di approvvigionamento contenessero le informazioni sull'origine.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel *risalire* all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

Emendamento

(f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel **collegare la catena di approvvigionamento** all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

Motivazione

Prove, attraverso il sistema di dovuta diligenza, che attestino che i materiali per il prodotto o la materia prima entrati nella catena di produzione non hanno causato la deforestazione secondo le prescrizioni della normativa in materia di concorrenza, dimostrando che le coordinate di geolocalizzazione esatte dell'appezzamento possono essere conosciute solo dal primo operatore della catena.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza e tenuta dei registri

Emendamento

Sviluppo e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza e tenuta dei registri

Motivazione

L'emendamento mira a porre maggiormente l'accento su questo requisito che gli operatori devono avere e senza il quale possono essere penalizzati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b). ***Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.***

Emendamento

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b). ***L'attuazione di questo sistema avviene sulla base del principio "think small first" (pensare anzitutto in piccolo) e non comporta oneri amministrativi o finanziari eccessivi per le PMI e per le microimprese.***

Motivazione

Il testo eliminato è incluso nel sottotitolo "Mantenimento e tenuta dei registri".

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni

2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni

secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino ***almeno il 5 % degli*** operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, ***e inoltre il 5 % della*** quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.

Emendamento

9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti ***secondo l'approccio basato sul rischio*** riguardino ***sia gli*** operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, ***sia la*** quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.

Motivazione

Disporre di un livello minimo di controlli non flessibile mina l'approccio basato sul rischio e, di conseguenza, l'efficacia dell'applicazione. Ciò consente, inoltre, alle autorità competenti degli Stati membri di concentrarsi sui prodotti e sugli operatori a rischio più elevato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

Emendamento

(h) controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi in cooperazione con le rispettive autorità amministrative; ***i suddetti controlli e le suddette verifiche sono effettuati evitando di aumentare la burocrazia o di ostacolare i vari accordi commerciali.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Strumenti tecnologici per la raccolta di informazioni

La Commissione istituisce una piattaforma che utilizza immagini satellitari, fra cui quelle fornite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus, comprendente le aree forestali di tutto il mondo e dotata di strumenti che consentano a tutte le parti di progredire rapidamente verso catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La piattaforma fornisce:

- (a) mappe tematiche, compresa una mappa della copertura del suolo con una visualizzazione cronologica a partire dal 2015 e una serie di classi di mappe che consentano di valutare la composizione del paesaggio;*
- (b) un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale;*
- (c) una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione.*

La piattaforma è messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati, degli operatori e dei commercianti, al fine di promuovere l'utilizzo delle informazioni più accurate e tempestive e di sviluppare un approccio cooperativo con tutte le parti interessate.

Motivazione

La Commissione dovrebbe sviluppare una piattaforma digitale che utilizzi le immagini satellitari degli strumenti di osservazione della Terra, tra cui Copernicus, per fornire una solida serie di informazioni e prove attendibili sulla situazione della deforestazione in regioni specifiche e aiutare tutte le parti interessate ad attuare il programma in modo pragmatico e non burocratico. La mobilitazione delle tecnologie moderne consentirebbe un'attuazione regolare e basata sui fatti del regolamento con maggiore efficienza e notevoli semplificazioni.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo rafforzato

Aumento dei controlli in base al rischio

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità ***sia delle materie prime o dei prodotti interessati che di tutti gli altri prodotti e materie prime con lo stesso profilo di rischio.***

Motivazione

Nella situazione descritta in questo paragrafo, si dovrebbe tenere conto del fatto che, nonostante siano effettuati controlli su una determinata partita, vi sono abitualmente più partite nella stessa situazione, anche se non sono state sottoposte a controlli.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***distruggere*** la materia prima interessata o il prodotto interessato o ***donarlo*** per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.

Emendamento

(d) ***donare*** la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico ***o distruggerli;***

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) porre rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che possono essere all'origine della non conformità, al fine di evitare che questa si ripeta.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione

dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare, **sulla base di criteri oggettivi e verificabili**, paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tasso di deforestazione e degrado forestale;

Emendamento

(a) tasso di deforestazione e degrado forestale, **in particolare facendo ricorso alle informazioni fornite dalla piattaforma di cui all'articolo 18 bis**;

Motivazione

Per una maggiore efficacia, la valutazione dei paesi dovrebbe tenere conto delle informazioni attendibili e aggiornate fornite dalla piattaforma di cui all'articolo 18 bis.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme la deforestazione e il

Emendamento

1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento, **come pure con i paesi coinvolti nei processi AVP FLEGT**, per instaurare partenariati e cooperare al

degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **saranno** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione **sono sostenuti da risorse adeguate e sono** incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale, **la protezione dei diritti umani** e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime, **la buona governance, nonché la protezione delle vite e dei mezzi di sussistenza delle comunità dipendenti dalle foreste, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti consuetudinari di proprietà fondiaria e i piccoli proprietari terrieri.** I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. **I partenariati possono anche prevedere meccanismi per lo scambio con il lato della domanda di tutte le informazioni che garantiscono il rispetto del presente regolamento.** Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche hanno il diritto di sottoporre preoccupazioni fondate **alle autorità competenti** quando, sulla base di

Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche hanno il diritto di sottoporre **alle autorità competenti** preoccupazioni fondate **con elementi di prova a sostegno** quando, sulla

circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non rispettino le disposizioni del presente regolamento.

base di circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non rispettino le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.

Emendamento

2. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate, ***avvalendosi degli elementi di prova a sostegno***, e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità competenti danno la priorità alle preoccupazioni fondate relative alla non conformità rispetto all'articolo 3, lettera b), quando esse si basano su sentenze di tribunali o anche su denunce in corso avviate nel paese di origine da comunità locali, da organizzazioni non governative o da qualsiasi altra parte interessata.

Motivazione

Sarebbe interessante incoraggiare e agevolare questo tipo di denunce in particolare affinché

le autorità locali, le ONG e le parti interessate locali possano effettivamente comunicarle direttamente alle autorità competenti degli Stati membri o, preferibilmente, tramite la Commissione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro *osservazioni* la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.

Emendamento

3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro *preoccupazioni fondate* la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sistema di preoccupazioni fondate non comporta oneri amministrativi eccessivi a carico dell'autorità competente.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nel caso della soia, la Commissione pubblica una strategia sulle modalità per impedire la sua immissione sul mercato dell'Unione qualora sia prodotta a seguito di deforestazione, riducendo al minimo, nel contempo, le perturbazioni per i mangimi animali

nell'Unione. Tale strategia delinea le opzioni per l'introduzione graduale della dovuta diligenza per la soia, prevedendo anche un periodo transitorio.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010
Riferimenti	COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 17.1.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Norbert Lins 17.12.2021
Relatore(trice) per parere sostituito(a)	Mazaly Aguilar
Esame in commissione	22.3.2022
Approvazione	14.6.2022
Esito della votazione finale	+: 15 –: 10 0: 17
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Dacian Cioloș, Ivan David, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Jarosław Kalinowski, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eric Andrieu, Franc Bogovič, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Michaela Šojdrová
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Vlad Gheorghe, Christophe Grudler, Jarosław Kalinowski

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
ID	Gilles Lebreton
Renew	Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Vlad Gheorghe, Christophe Grudler, Martin Hlaváček, Ulrike Müller
S&D	Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas, Marc Tarabella

10	-
ECR	Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Ivan David
Verts/ALE	Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropé, Sarah Wiener

17	0
NI	Dino Giarrusso
PPE	Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová
The Left	Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Chris MacManus

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Messa a disposizione sul mercato dell'Unione ed 'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010			
Riferimenti	COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD)			
Presentazione della proposta al PE	18.11.2021			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2022			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	DEVE 7.4.2022	INTA 17.1.2022	IMCO 7.4.2022	AGRI 17.1.2022
Commissioni associate Annuncio in Aula	INTA 7.4.2022	IMCO 7.4.2022		
Relatori Nomina	Christophe Hansen 15.12.2021			
Esame in commissione	20.4.2022			
Approvazione	12.7.2022			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	60 2 13		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Malte Gallée, Andreas Glück, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Silvia Modig, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Christine Schneider, Günther Sidl, Maria Spyraiki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Anna Zalewska			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Biljana Borzan, Milan Brglez, Asger Christensen, Rosanna Conte, Salvatore De Meo, Nicolás González Casares, Christophe Hansen, Sara Matthieu, Demetris Papadakis, João Pimenta Lopes, Manuela Ripa, Marcos Ros Sempere, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Mazaly Aguilar, Vlad Gheorghe, Claude Gruffat, Krzysztof Hetman, Łukasz Kohut, Kostas Papadakis			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

60	+
PPE	Isabella Adinolfi, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Salvatore De Meo, Christian Doleschal, Agnès Evren, Christophe Hansen, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Christine Schneider, Maria Spyraiki, Pernille Weiss
RENEW	Pascal Canfin, Asger Christensen, Vlad Gheorghe, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik
S&D	Maria Arena, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Łukasz Kohut, Javi López, César Luena, Demetris Papadakis, Sándor Rónai, Marcos Ros Sempere, Günther Sidl, Petar Vitanov
THE LEFT	Anja Hazekamp, Silvia Modig, João Pimenta Lopes, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
VERTS/ALE	Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Tilly Metz, Manuela Ripa, Marie Toussaint

2	-
ECR	Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch

13	0
ECR	Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Matteo Adinolfi, Simona Baldassarre, Aurélie Beigneux, Rosanna Conte
NI	Edina Tóth
RENEW	Andreas Glück, Nils Torvalds, Emma Wiesner

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti